

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Soggetti esclusi dagli ISA, ma obbligati a inviare il modello: come fare - Infografica - pag. 2
- Nuovo redditometro: sul reddito accertabile pesano anche oneri di importo presunto - pag. 4
- Direttive IVA, come e perché l'interpretazione è riservata al giudice nazionale - pag. 6
- Bonus filtri e depuratori d'acqua 2021: a chi spetta e come ottenere lo sconto del 50% - pag. 8
- Superbonus anche in caso di attestazione della congruità delle spese non presentata con SCIA - pag. 17

LAVORO E PREVIDENZA

- Casse di previdenza e fondi pensione: ruolo di investitori da rafforzare con il PNRR - pag. 23
- Fondo Nuove Competenze: domande in scadenza. Ma le risorse sono esaurite - pag. 26
- Cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali: differiti i termini decadenziali - pag. 28

FINANZIAMENTI

- Bonus Transizione 4.0: parere negativo dell'Eurostat sulla cedibilità del credito - pag. 30
- Fondoprofessioni: nuovi finanziamenti per la formazione negli studi di avvocati e notai - pag. 34

IMPRESA

- Decreto Riaperture: dallo smart working semplificato al green pass. Cosa cambia - pag. 35
- Green pass Covid: in arrivo la piattaforma web - pag. 40

IN EVIDENZA

Soggetti esclusi dagli ISA, ma obbligati a inviare il modello: come fare - Infografica

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

I soggetti esclusi dall'applicazione degli ISA non sono necessariamente esclusi anche dalla presentazione del relativo modello. Infatti, con specifico riferimento agli ISA 2021 (relativi al periodo d'imposta 2020), i soggetti che sono stati esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto delle norme anti-Covid devono comunque presentare i relativi modelli per comunicare i dati economici, contabili e strutturali. A tale proposito, con la circolare n. 6/E del 2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito la procedura da seguire. Quali sono i passaggi da seguire?

Con riguardo agli **indici sintetici di** **Leggi anche**

affidabilità fiscale (ISA), accanto alle consuete **cause di esclusione** quest'anno se ne sono aggiunte altre di carattere **straordinario**. Ciò si è reso necessario per far fronte alla crisi economica che ha investito molte categorie di attività economiche e professionali a seguito dell'epidemia da Covid-19.

- Esclusione dagli ISA 2021: come calcolare il calo del 33% dei ricavi
- ISA 2020: chi sono i nuovi soggetti esclusi
- ISA 2021: le cause di esclusione per Covid non esonerano dalla compilazione dei modelli
- ISA per il periodo d'imposta 2020: chi sono i contribuenti



Nuovo redditometro: sul reddito accertabile pesano anche oneri di importo presunto

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In base al decreto sul nuovo redditometro, in consultazione fino al 15 luglio, il reddito "potenzialmente" accertabile va determinato effettuando una mera somma delle spese indicate, con riferimento agli oneri indicati nella Tabella A allegata al decreto stesso, senza applicazione di coefficienti moltiplicativi. Tuttavia, se da una parte il decreto non ha fatto ricorso a moltiplicatori di alcun genere, dall'altra le spese rilevanti ai fini dell'accertamento possono essere anche maggiori rispetto a quelle effettivamente sostenute. Vale a dire che si ipotizza un reddito accertabile facendo anche ricorso a oneri sostenuti presuntivamente. Con quali conseguenze?

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aperto una consultazione pubblica in relazione allo schema di decreto da adottare ex art. 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973, contenente i parametri da utilizzare per l'accertamento sintetico fondato sul c.d. "**redditometro**".

Lo schema di decreto, ove sarà

definitivamente approvato, troverà applicazione con riferimento ai maggiori redditi relativi agli **anni d'imposta a decorrere dal 2016**. In tal senso si esprime espressamente l'art. 5.

Leggi anche

- Redditometro con nuove regole per gli accertamenti dal



Fisco

La novità In-grafica

Soggetti esclusi dagli ISA, ma obbligati a inviare il modello: come fare - Infografica

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

I soggetti esclusi dall'applicazione degli ISA non sono necessariamente esclusi anche dalla presentazione del relativo modello. Infatti, con specifico riferimento agli ISA 2021 (relativi al periodo d'imposta 2020), i soggetti che sono stati esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto delle norme anti-Covid devono comunque presentare i relativi modelli per comunicare i dati economici, contabili e strutturali. A tale proposito, con la circolare n. 6/E del 2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito la procedura da seguire. Quali sono i passaggi da seguire?

Con riguardo agli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, accanto alle consuete **cause di esclusione** quest'anno se ne sono aggiunte altre di carattere **straordinario**. Ciò si è reso necessario per far fronte alla crisi economica che ha investito molte categorie di attività economiche e professionali a seguito dell'epidemia da Covid-19.

Leggi anche

- Esclusione dagli ISA 2021: come calcolare il calo del 33% dei ricavi

- ISA 2020: chi sono i nuovi soggetti esclusi

- ISA 2021: le cause di esclusione per Covid non esonerano dalla compilazione dei modelli

- ISA per il periodo d'imposta 2020: chi sono i contribuenti esclusi

Pertanto, il Legislatore è intervenuto con alcune specifiche disposizioni che - in presenza di determinati requisiti - esentano tali soggetti dall'applicazione degli ISA per quest'anno.

Va però ricordato che i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla **comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali** previsti all'interno dei relativi modelli.

Inoltre, nei confronti di tali contribuenti, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali.

Leggi anche ISA 2021: regime premiale precluso per i contribuenti esclusi per Covid

Quali sono le nuove cause di esclusione? E come si deve procedere per la compilazione dei modelli?

Cause di esclusione anti-Covid 19

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano ai contribuenti che si trovano in almeno una delle seguenti tre condizioni:

- aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi, di **almeno il 33%** nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
- aver attivato la **partita IVA** a partire **dal 1° gennaio 2019**;

- esercitare, in maniera prevalente, le **attività economiche** sottoposte alle misure più stringenti, in materia di sospensione dell'attività, per il contenimento dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, ricomprese in un apposito elenco predisposto dalla SOSE.

Per quanto riguarda la terza nuova causa di esclusione, nell'elenco delle attività sono ricomprese tutte quelle che nel corso del 2020 hanno dovuto sottostare a stringenti provvedimenti e **misure restrittive** di sospensione previste dai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, per il contenimento dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Tra queste si segnalano:

- il settore della ristorazione;
- il settore del divertimento e del gioco;
- il commercio di beni "non necessari".

In pratica, si tratta delle attività che per effetto di tali D.P.C.M. sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, a ulteriori sospensioni dell'attività che si sono sommate alle chiusure definite nei D.P.C.M. del 9 marzo, dell'11 marzo e del 22 marzo 2020.

Comunque, l'elenco completo dei codici attività esclusi dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020 è contenuto nella TABELLA 2 allegata alle Istruzioni Parte generale degli ISA consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Procedura da seguire per la compilazione dei modelli

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 4 giugno 2021, n. 6/E, i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, possono evitare di acquisire i dati "precalcolati" limitandosi alla sola compilazione del modello.

In particolare, tali contribuenti devono:

- dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi

la specifica causa di esclusione;

- compilare il modello ISA prescindendo dall'importazione delle variabili e senza effettuare il calcolo;
- allegare il modello ISA al modello Redditi.


Leggi anche ISA 2021, dati contabili dei professionisti nel nuovo quadro H

Per la compilazione, il salvataggio e l'invio della posizione ISA in allegato alla dichiarazione Redditi, è necessario che i contribuenti selezionino le seguenti funzioni del software **"Il tuo ISA 2021"**:

- Crea nuova posizione (procedendo alla compilazione dei diversi quadri);
- Salva (senza selezionare Vai a Calcolo);
- Esci dalla compilazione (selezionando "Esci e salva" o "Esci senza salvare");
- Invia file (selezionando le posizioni da trasferire);
- Trasferisci.

Di seguito, si riporta un'**infografica** che riassume la procedura.

Soggetti esclusi dagli ISA ma tenuti alla presentazione del modello - procedura da seguire



Fisco

Il decreto in consultazione

Nuovo redditometro: sul reddito accertabile pesano anche oneri di importo presunto

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In base al decreto sul nuovo redditometro, in consultazione fino al 15 luglio, il reddito "potenzialmente" accertabile va determinato effettuando una mera somma delle spese indicate, con riferimento agli oneri indicati nella Tabella A allegata al decreto stesso, senza applicazione di coefficienti moltiplicativi. Tuttavia, se da una parte il decreto non ha fatto ricorso a moltiplicatori di alcun genere, dall'altra le spese rilevanti ai fini dell'accertamento possono essere anche maggiori rispetto a quelle effettivamente sostenute. Vale a dire che si ipotizza un reddito accertabile facendo anche ricorso a oneri sostenuti presuntivamente. Con quali conseguenze?

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aperto una consultazione pubblica in relazione allo schema di decreto da adottare *ex art.* 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973, contenente i parametri da utilizzare per l'accertamento sintetico fondato sul c.d. "**redditometro**". Lo schema di decreto, ove sarà definitivamente approvato, troverà applicazione con riferimento ai maggiori redditi relativi agli **anni d'imposta a decorrere dal 2016**. In tal senso si esprime espressamente l'art. 5.

Leggi anche

- Redditometro con nuove regole per gli accertamenti dal 2016

- Redditometro: spese e risparmi per ricostruire la capacità contributiva dei contribuenti

- Redditometro: il decreto MEF non implica l'esecuzione dei controlli

Come viene determinato il reddito accertabile

La possibilità di accertare sinteticamente il reddito del contribuente in base alle spese sostenute sembra, da una prima lettura della bozza del decreto, essere particolarmente ampia. Tale circostanza si desume testualmente dalla lettura dell'art. 3 della bozza del testo la cui rubrica è "Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile".

Sulla base di una prima interpretazione sembra che il reddito "potenzialmente" accertabile debba essere determinato effettuando una mera somma delle spese indicate dal citato art. 3 che a sua volta fa riferimento agli oneri indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto **senza** alcuna applicazione, quindi, di **coefficienti moltiplicativi**.

Tuttavia, leggendo con maggiore attenzione la disposizione citata non sarà difficile comprendere che se da una parte il decreto ministeriale, ancora in bozza, non ha fatto ricorso a moltiplicatori di alcun genere (così sembra), dall'altra le **spese rilevanti** ai fini dell'accertamento possono essere anche **maggiori rispetto a quelle effettivamente sostenute**. Vale a dire si

presume un reddito accertabile facendo anche ricorso a oneri sostenuti **presuntivamente**.

L'art. 3, comma 1, lettera a) della bozza di decreto prevede che l'Agenzia delle Entrate determini il reddito complessivo accertabile sulla base: "a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria risultano sostenute dal contribuente".

Il provvedimento ministeriale prevede espressamente, quindi, la possibilità di utilizzare **altre voci** (diverse da quelle di cui alla Tabella A) non indicate nel medesimo decreto. La scelta non appare però censurabile essendo in linea con la logica dell'accertamento sintetico che mira ad accertare il reddito sulla base della capacità di spesa manifestata dal contribuente allorquando spende o sostiene oneri aventi qualsiasi natura.

Tuttavia, la previsione può essere "accettata" a condizione che le **spese non comprese** nella tabella A siano sostenute dal contribuente **effettivamente** e non su base presuntiva.

I dubbi permangono in quanto la previsione di cui alla citata lettera a) è piuttosto ambigua.

In particolare, se risulta condivisibile il riferimento "certo" alle spese presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, le perplessità riguardano il riferimento ai "**dati disponibili**". La bozza di decreto non spiega quale significato sia attribuibile alla predetta espressione.

I dubbi e le perplessità sono rilevanti in quanto - proseguendo nella lettura dell'art. 3 - anche alla lettera b) si fa riferimento a **spese rilevate "da analisi e studi socio economici"**.

Il timore è che l'Agenzia delle entrate utilizzi ai fini dell'accertamento anche spese diverse che, in base ai dati disponibili, dovrebbero essere state sostenute dal contribuente, ma senza che vi sia alcuna certezza circa il *quantum*.

Se così fosse l'accertamento non risulterebbe, almeno in parte, sufficientemente fondato presumendo un maggior reddito su una spesa sostenuta, ma il cui **importo** sarebbe **tutto da verificare**.

I dubbi sono confermati dopo la lettura dell'art. 1, comma 6 secondo cui:

“Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare, altresì **elementi di capacità contributiva diversi** da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente”.

Fisco

Lettura unionalmente orientata

Direttive IVA, come e perché l'interpretazione è riservata al giudice nazionale

La decisione della Corte di Giustizia del 12 maggio 2021, nella causa C-844/19, contribuisce a chiarire qual è il ruolo del giudice comunitario e il ruolo del giudice nazionale nelle vertenze aventi ad oggetto l'applicazione della normativa IVA comunitaria. Emerge così che fra i due giudici il protagonista non è, come si potrebbe immaginare, la Corte di Giustizia, bensì il giudice nazionale; giudice nazionale che, avvalendosi dei canoni logico-razionali (quali, ad esempio, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, neutralità, effettività, equivalenza) colmerà il vuoto legislativo attraverso una lettura unionalmente orientata del diritto interno o, in alternativa, applicando analogicamente altre disposizioni. Ma come sono declinati e quali sono le ragioni che giustificano in concreto i poteri decisionali del giudice nazionale?

La sentenza della Corte di Giustizia 12 maggio 2021, C-844/19, rientra nel solco di una linea giurisprudenziale che, nel rispetto della **neutralità fiscale**, tende ad ampliare la **tutela dell'operatore economico** riconoscendogli il diritto al **rimborso del credito IVA** entro un tempo ragionevole.

Se ciò non accade, la **perdita finanziaria** subita dall'operatore va **compensata** con il pagamento degli **interessi di mora** che, pertanto, costituisce un **rimedio** per cancellare lo svantaggio, a danno del soggetto passivo, generato dall'indisponibilità dell'ammontare corrispondente all'**imposta indebitamente trattenu- ta** dall'erario (cfr. i punti da 40 a 42 della sentenza in esame).

Biunivocità del dialogo fra giudice nazionale e Corte di Giustizia UE

Vi è, però, un altro punto cruciale all'interno della decisione che sfugge spesso all'attenzione dei commentatori.

Si tratta della **biunivocità** del dialogo fra il giudice nazionale e la Corte di Giustizia.

Il sistema IVA è caratterizzato da un inedito e dinamico sincretismo, dove le categorie dell'**ordinamento unionale** si mescolano con quelle del **diritto interno**. Tuttavia, è bene sgombrare il campo da equivoci: fra i due giudici il **protagonista** non è, come si potrebbe immaginare, la Corte di Giustizia, bensì il **giudice nazionale**.

Certo, nessuno dubita del primato della direttiva IVA (direttiva n. 2006/112/CE) che, però, opera nell'**ambito nazionale** in via **mediata**, cioè, tramite le norme domestiche di **recepimento** che, a loro volta, sono **interpretate**, per stessa ammissione dei giudici europei, **in via esclusiva** dal **giudice nazionale** avvalendosi dei canoni logico-razionali (quali, ad esempio, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, neutralità, effettività, equivalenza).

Le **sfere di competenza** sono, pertanto, **ben definite**.

La Corte di Giustizia si limita a **chiarire i dubbi esegetici**, che ruotano attorno alla direttiva n. 2006/112/CE, senza invadere il campo del giudice nazionale a cui spetta, invece, il compito di risolvere il caso concreto dando **preferenza applicativa al diritto unionale**.

Così, per esempio, la Cassazione ha stabilito che "in tema d'IVA, la nozione di "cessione di bene" quale presupposto impositivo, in forza d'interpretazione conforme del diritto interno a quello sovranazionale (come interpretato dalla Corte di Giustizia), si riferisce non al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto interno bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale con la quale una parte autorizzi l'altra a disporne di fatto come se ne fosse il proprietario [...]" (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 27 aprile 2021, n. 11023).

Il fil rouge che si intravede è ben percepibile: la Corte di Giustizia costituisce per il giudice nazionale uno stretto ed importante **alleato** sui cui fare affidamento, qualora si prospetti un **potenziale contrasto** fra il diritto interno e quello unionale.

Tant'è che, con riferimento alla giustizia amministrativa, non può essere impedito alla sezione semplice, che non condivide la posizione espressa dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, di disporre il rinvio alla Corte di Giustizia (sentenza 5 aprile 2016, C-689/13, PFE).

Non solo, ma per **disinnescare** eventuali **contrast** fra il Consiglio di Stato (giudice di ultima istanza) ed i giudici di Lussemburgo, il primo ha ritenuto che "la sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di Giustizia" sia "equiparabile ad una sopravvenienza normativa, (...) pertanto, la prevalenza della regola sopravvenuta (rispetto al tratto di rapporto non coperto dal giudicato) si impone già in base ai comuni principi (...) che regolano secondo il diritto nazionale il rapporto tra giudicato e sopravvenienze" (così Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza 9 giugno 2016, n. 11).

I limiti al principio dell'interpretazione unionalmente orientata del diritto interno

L'alleanza, di carattere istituzionale, fra i giudici europei e nazionali assegna a quest'ultimi un incarico molto delicato.

I precedenti

Essi devono applicare, nelle materie di propria competenza, il diritto dell'Unione **disapplicando** all'occorrenza, di propria iniziativa, le **disposizioni nazionali** che ostacolano la piena efficacia delle norme dell'Unione (Corte di Giustizia UE, sentenza 9 marzo 1978, C-106/77, Simmenthal).

E' un compito che va, inesorabilmente, **scontrandosi** con la **stabilità del giudicato nazionale** che, peraltro, in alcune famose decisioni della Corte di Giustizia, è stato scardinato.

Significativa è il caso Lucchini, in cui la "colpa" del giudice nazionale consiste nell'aver violato la competenza esclusiva della Commissione Europea in materia di aiuti di stato (Corte di Giustizia UE, sentenza 18 luglio 2007, C-119/05).

Diversa è la prospettiva del caso Fallimento Olimpiclub, che muove dall'esigenza di contrastare le condotte illecite e abusive.

In tale arresto, la portata non vincolante del giudicato esterno è motivata dal rischio che l'errore, cristallizzatosi nella *res giudicata*, si possa riprodurre "per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia possibile correggere tale erronea interpretazione" (cfr. sentenza 3 settembre 2009, C-2/08).

Analogamente, nella causa C-424/19 (sentenza 16 luglio 2020, Cabinet de avocat UR), la Corte ha concluso per l'inoperatività del giudicato esterno invocato da uno studio legale.

La motivazione della pronuncia si snoda su due livelli. Il primo, sostanziale, essendo lampante che l'attività legale rientra nella nozione di attività economica di cui all'art. 9 della direttiva 2006/112/CE.

L'altro, procedurale, in quanto la sentenza passata in giudicato riguarda un altro giudizio che, rispetto al caso di specie, non ha alcuna connessione soggettiva, né oggettiva e neppure temporale.

Lo spazio decisionale riservato al giudice nazionale

L'analisi sintetizzata *retro* dovrebbe essere sufficiente a dimostrare che lo spazio decisionale riservato al giudice nazionale è molto ampio, seppur con dei limiti

ben definiti.

Si allude, evidentemente, al fatto che l'interpretazione conforme **non può spingersi** fino a giustificare una **soluzione contra legem** del **diritto nazionale**.

Fermo restando che, in tale caso, potrebbe sorgere la questione della ipotizzabile responsabilità dello Stato per l'inosservanza dei precetti dell'ordinamento unionale.

Il ruolo suppletivo del giudice nazionale in materia di IVA

Nello scenario, così delineato, si innesta la sentenza in commento.

Il cuore del problema è l'assenza, nella **legge IVA austriaca**, di una norma che preveda il **diritto del soggetto passivo** agli **interessi di mora** per un **credito IVA** rimborsato tardivamente dall'autorità fiscale.

L'Avvocato generale ha suggerito alla Corte e, dunque, indirettamente al giudice nazionale, di **colmare il vuoto legislativo** attraverso una **lettura unionalmente orientata** del diritto interno o, in alternativa, applicando **analogicamente altre disposizioni** come, per esempio, quelle che disciplinano la corresponsione degli interessi rispettivamente per i rimborsi IVA dei soggetti esteri (direttiva n. 2008/9/CE) o per le imposte dirette.

E' un messaggio recepito dai giudici europei, i quali hanno nuovamente ribadito come, "nel caso di specie, spetterà segnatamente al giudice del rinvio esaminare se sia possibile garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione alla luce dell'ordinamento nazionale complessivamente considerato e applicando per analogia disposizioni di quest'ultimo diritto" (Punto 55). Il **giudice nazionale** è, quindi, chiamato ad intervenire per **riempire il vuoto normativo**.

Ad ulteriore conferma che, attualmente, egli riveste un **ruolo fondamentale** nello sviluppo dei **giudizi in materia di IVA**, soprattutto in questo tempo giuridico post-moderno contraddistinto da una moltiplicazione esponenziale delle fonti del diritto, spesso mal coordinate, alle quali si affianca la prassi amministrativa che, sebbene non abbia forza di legge, **influenza** notevolmente le **scelte** degli **operatori commerciali**.

In questo *caos* applicativo, tornano alla mente le parole di Piero Calamandrei che, già nel lontano 1965, auspicava dei processi presieduti da giudici non di "pura logica", ma con "l'anima".

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus filtri e depuratori d'acqua 2021: a chi spetta e come ottenere lo sconto del 50%

Con riferimento al credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti è possibile presentare la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle spese ammissibili nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese esclusivamente con modalità telematiche. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con l'approvazione del provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all'articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

A chi spetta

L'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della Legge di Bilancio 2021 ha previsto, allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a **1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a **5.000 euro** per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

L'articolo 1, comma 1088, della citata legge n. 178

del 2020 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.

Ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- per le **persone fisiche**, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data **dell'effettivo pagamento**. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al **criterio di competenza**.

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite **fattura elettronica** o documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Comunicazione all'Agenzia e

Il nuovo provvedimento prevede, che, ai fini del rispetto del limite annuale di spesa, i soggetti che intendono avvalersi del **credito d'imposta** devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente.

In particolare, il provvedimento prevede:

- la presentazione delle comunicazioni nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario.

- l'individuazione della **misura del credito** d'imposta fruibile. Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle spese non può essere superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a **1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare e, per gli

altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate;

- la pubblicazione, entro il **31 marzo** di ciascun anno, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia con il quale è resa nota la **misura percentuale** del credito d'imposta spettante.

I termini di **presentazione della comunicazione** sono fissati nell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, al fine di assicurare a tutti i destinatari della misura agevolativa di accedere al beneficio, anche se in **misura ridotta** rispetto a quella prevista dalla norma qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziare per ciascun anno, e di ottimizzare l'impiego delle risorse stanziare.

Tra l'altro con il nuovo provvedimento sono anche individuate le modalità di utilizzo del credito d'imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile:

- dalle persone fisiche **non esercenti attività** d'impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24;

- dai **soggetti diversi** da quelli appena menzionati, in compensazione tramite **modello F24**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16/06/2021, n. 153000

Fisco

Le regole per l'utilizzo del credito

Bonus acqua potabile: come ottenere lo sconto del 50%

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Pronte le regole per fruire del bonus acqua potabile, il credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione

di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Con provvedimento del 16 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione dell'ammontare delle spese ammissibili deve essere presentata - esclusivamente con modalità telematiche - nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese: a febbraio 2022 verrà pertanto inviata la comunicazione delle spese sostenute nel 2021.

Con il provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito i **criteri** e le **modalità di applicazione e fruizione** del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, previsto dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 1087 e 1089, legge n. 178/2020).

A chi spetta

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 1087 a 1089) ha previsto, allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d'imposta nella misura del **50% delle spese** sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle **persone fisiche** nonché ai soggetti **esercenti attività d'impresa, arti e professioni** e agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un **ammontare complessivo** delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a **1.000 euro per ciascuna unità immobiliare** e, per gli altri soggetti, a **5.000 euro per ciascun immobile** adibito all'**attività commerciale o istituzionale**.

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo. Si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l'immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d'azienda e comodato d'uso.

In caso di **comproprietà, contitolarità** di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d'uso, il **credito d'imposta** è **ripartito** tra

gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Il provvedimento dell'Agenzia si è reso necessario, come previsto dalla legge di Bilancio 2021, al fine di definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche per assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.

Ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- (per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata) al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui all'art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- (per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria) al **criterio di competenza**.

Come usufruire dell'agevolazione

Per **usufruire** del credito d'imposta occorre che l'importo delle spese sostenute sia documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Per i privati e, in generale, i soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con **versamento bancario o postale** o con **altri sistemi di pagamento diversi dai contanti**.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento delle Entrate, sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la **fattura** o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile

I soggetti che intendono avvalersi del **credito d'imposta** devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente, ai fini del rispetto del limite annuale di spesa.

Preleva il modello di comunicazione

In particolare, il provvedimento prevede che la presentazione della comunicazione debba avvenire nel periodo **dal 1° febbraio al 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La comunicazione è inviata **esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, mediante:

- il **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- i **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Qualora si intenda **sostituire una comunicazione** precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini già evidenziati una nuova **comunicazione**; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito d'imposta indicato nella comunicazione precedentemente trasmessa può presentare una **rinuncia** utilizzando lo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). Non vanno compilati i quadri A e B. La rinuncia ha ad oggetto l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l'**invio della comunicazione**.

Misura del credito d'imposta

Quanto all'individuazione della **misura del credito d'imposta** fruibile, il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'**importo massimo** delle spese su cui calcolare l'agevolazione è fissato in:

- **1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
- **5.000 euro** per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta indicato nella **comunicazione** validamente presentata moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e

l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. **Entro il 31 marzo di ciascun anno**, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, viene pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia con il quale è resa nota la **misura percentuale** del credito d'imposta spettante.

I termini di **presentazione della comunicazione** sono fissati nell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, al fine di assicurare a tutti i destinatari della misura agevolativa di accedere al beneficio, anche se in **misura ridotta** rispetto a quella prevista dalla norma qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziare per ciascun anno, e di ottimizzare l'impiego delle risorse stanziare.

Come utilizzare il credito d'imposta

Con il provvedimento del 16 giugno 2021 l'Agenzia ha individuato anche le modalità di utilizzo del credito d'imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile:

- dalle **persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo**:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero

- b) in compensazione tramite modello F24;

- dai **soggetti diversi** da quelli appena menzionati: in compensazione tramite **modello F24**.

A cura della Redazione

Fisco

In audizione alla Camera

Commercialisti e Covid: necessarie politiche di sostegno

Dal 2007 al 2019 il valore aggiunto pro capite è cresciuto dello 0,9%, quello dell'industria è aumentato del 13,8%, mentre quello dei servizi è rimasto quasi invariato con una leggera riduzione (-0,2%). La branca delle "Attività professionali, scientifiche e tecniche" ha invece subito un vero e proprio crollo pari a -12,5%. Lo ha evidenziato il CNDCEC in audizione parlamentare presso la XI Commissione permanente lavoro pubblico e privato. Sono necessarie politiche di sostegno che aiutino il settore a venir fuori da una situazione che a breve potrebbe rivelarsi molto preoccupante.

In data 16 giugno 2021 si è svolta l'**audizione** parlamentare del Consigliere nazionale dei commercialisti, **Roberto Cunsolo**, presso la XI Commissione permanente lavoro pubblico e privato.

Il CNDCEC ha evidenziato il profondo shock nel sistema professionale italiano creato dalla **pandemia**, non solo per gli effetti comuni a tutto il mondo del lavoro autonomo e delle partite iva che hanno subito con maggiore violenza e gravità le conseguenze del crollo dei redditi causato dalle varie misure di **lockdown**, ma anche per l'effetto combinato di specifiche situazioni che, nel caso dei Commercialisti hanno influenzato profondamente lo svolgimento dell'attività professionale con ricadute significative anche in termini di salute del singolo professionista oltre che in termini di equilibrio economico-finanziario e familiare.

Pertanto sono necessarie **politiche di sostegno** che aiutino il settore a venir fuori da una situazione che a breve potrebbe rivelarsi molto preoccupante.

I **commercialisti** giudicano innanzitutto dirimente intraprendere azioni combinate per la promozione delle aggregazioni tra professionisti, anche attraverso la previsione di agevolazioni fiscali. Nelle forme di "sodalizio" professionale sono oggi riposte le migliori aspettative di rilancio del comparto, all'insegna della diminuzione delle disparità geografiche, anagrafiche e di genere.

La categoria chiede anche misure che incentivino l'avvio alla professione di giovani e donne e che equiparino i **professionisti** alle PMI per l'accesso agli incentivi ed ai crediti di imposta.

Per i professionisti è centrale anche l'introduzione dell'**equo compenso** per la salvaguardia del lavoro professionale soprattutto dei giovani e dei professionisti che hanno una condizione reddituale più debole. Sono stati anche chiesti **strumenti di welfare**, con l'istituzione di un ammortizzatore sociale che assicuri una protezione ai lavoratori autonomi analoga a quella dei lavoratori dipendenti e l'implementazione del sistema di politiche attive tramite incentivi e voucher formativi per la formazione professionale continua, finalizzata alla qualificazione e riqualificazione professionale, e l'istituzione di corsi di specializzazione concordati con gli Ordini.

Il CNDCEC ha presentato il documento riguardante una indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro con cui ha evidenziato come dal 2007 al 2019 il valore aggiunto pro capite è cresciuto dello 0,9%, quello dell'industria è aumentato del 13,8%, mentre quello dei servizi è rimasto quasi invariato con una leggera riduzione

(-0,2%). La branca delle “Attività professionali, scientifiche e tecniche” ha invece subito un vero e proprio crollo pari a -12,5%.

In proposito si è verificato un vero e proprio **depauperamento del comparto**, soprattutto della sua capacità di generare valore aggiunto.

Il Pil reale, calcolato cioè a **prezzi** costanti, è diminuito del 2,9%, mentre il reddito professionale reale è diminuito del 10,8%.

Al 14 aprile 2020, i commercialisti che hanno fatto domanda per l'indennità di 600 euro legata all'**emergenza Covid** sono stati il 38,8 degli iscritti. Sarebbero stati di più senza i paletti d'accesso fissati dalla norma. Inoltre il quadro è reso ancor più allarmante per la perdita di **posti di lavoro** e la chiusura di molte aziende nei vari comparti produttivi a partire da quelli più colpiti dalla crisi Covid-19.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato 16/06/2021

CNDCEC, documento 16/06/2021

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Agevolazioni enti del terzo settore anche per fondazione non residente: in quali casi

In attesa che diventi operativo il predetto registro unico nazionale, l'agevolazione della detrazione di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali risulta applicabile esclusivamente agli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore quali: ONLUS, ODV e APS. A decorrere dalla fine del periodo transitorio, l'agevolazione troverà applicazione a tutti gli enti che si qualificano quali ETS. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 406 del 16 giugno 2021. In vigenza del periodo transitorio, l'agevolazione si applica anche alla fondazione “non residente” se ha il possesso della qualifica di ONLUS, di ODV nonché di APS.

Con la risposta a interpello n. 406 del 16 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in relazione alle erogazioni liberali a favore di una fondazione estera e iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è stato approvato il “**Codice del Terzo Settore**” che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (“ETS”).

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CTS sono **enti del Terzo settore** le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 104, le disposizioni del Titolo X (Regime fiscale degli ETS) si applicano agli enti iscritti nel **Registro unico nazionale** del Terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della **Commissione europea** di cui all'articolo 101, comma 10, e comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.

Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2020, sono state rese note le regole di **funzionamento del RUNTS** con le relative modalità di traslazione dei dati dai vecchi registri speciali al nuovo registro nazionale.

L'iscrizione nel RUNTS ha effetto **costitutivo** relativamente all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

A partire dall'operatività del nuovo RUNTS, pertanto, l'ambito applicativo delle relative agevolazioni potrà essere individuato anche facendo riferimento a **quest'ultimo Registro**, dal quale discende l'adozione della qualifica di “ETS” e la possibilità di fruire dei connessi benefici.

Una deroga alla suddetta previsione di applicabilità del CTS è recata dall'articolo 104, comma 1, del CTS medesimo, in base al quale alcune disposizioni, tra cui l'articolo 83 del CTS, si applicano in via **transitoria** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di

cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli **appositi registri**, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle ONLUS, alle ODV e alle APS è ricompreso, in particolare, l'articolo 83 del CTS, il quale prevede, tra l'altro:

- al comma 1, che dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si **detrae** un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le **erogazioni liberali** in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro;

- al comma 2, che le **liberalità** in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la **deduzione** sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare;

- al comma 6 che le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del **terzo settore** a condizione che le **liberalità** ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1. In base a tale ultimo comma, sono da annoverarsi tra gli **enti del terzo settore** che possono beneficiare delle disposizioni agevolative le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, purché per tali soggetti che rientrano nel regime, venga rispettato il principio generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 8, comma 1 che il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento **dell'attività statutaria** ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto, in attesa che diventi operativo il predetto **registro unico nazionale**, l'agevolazione risulta applicabile esclusivamente agli enti iscritti negli **attuali registri** previsti dalle normative di settore quali: **ONLUS, ODV e APS**. A decorrere dalla fine del predetto **periodo transitorio**, l'agevolazione troverà applicazione a tutti gli enti che si qualificano quali **ETS**.

In vigenza del periodo transitorio, l'applicabilità

dell'articolo 83, comma 1 e 2, del CTS alla fondazione "non residente" va valutata non sulla base della sussistenza in capo alla stessa dei "nuovi" requisiti previsti dal CTS ma sulla base del possesso della qualifica di ONLUS, di ODV nonché di APS.

Relativamente alle ONLUS, è stato precisato che ricorrendo tutti i requisiti nulla osta al riconoscimento della qualifica di ONLUS in favore degli **enti residenti all'estero** e, quindi, alla possibilità che gli stessi siano ammessi a beneficiare del relativo regime agevolativo. Tale principio può essere esteso anche allo stesso modo alle fondazioni estere.

A decorrere dalla fine del predetto **periodo transitorio**, risulterà applicabile l'agevolazione dell'articolo 83, commi 1 e 2, a tutti gli enti che si qualificano quali "ETS" che si iscrivono nel predetto RUNTS.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/06/2021, n. 406](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Esenzione per proventi da FIA percepiti da OICR esteri non solo in caso di partecipazione diretta

Il regime di esenzione relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri sempreché istituiti in Stati e territori white list, trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano, ma anche qualora i suddetti investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l'investimento. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 409 del 16 giugno 2021. Il veicolo così partecipato non deve necessariamente essere residente nel medesimo Stato del partecipante, essendo necessario che vengano rispettati i requisiti di residenza stabiliti con riferimento agli investitori.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 409 in data 16 giugno 2021, in tema di **investimenti** da parte di fondi esteri in **fondi alternativi immobiliari italiani**.

L'articolo 1, comma 1, lettera j), del testo unico di finanza approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), definisce il fondo comune di investimento: l'**Oicr** costituito in forma di patrimonio

autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore.

Tale definizione pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la **funzione economica dell'OICR**, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una **pluralità di investitori** e l'autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all'influenza dei partecipanti.

Ai fini fiscali, il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, prevede un regime di **non imponibilità** relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. **white list**).

Ai fini della identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, è stato chiarito che gli **OICR** esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso. Nella risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E è stato chiarito che tale **regime di esenzione** trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano, ma anche qualora i suddetti investitori partecipino in **misura totalitaria** in un veicolo societario che pone in essere l'investimento. Al riguardo, è stato precisato che il veicolo così partecipato non deve necessariamente essere **residente** nel medesimo Stato del partecipante, essendo necessario che vengano rispettati i requisiti di residenza stabiliti dal medesimo articolo 7, comma 3, con riferimento agli investitori ivi indicati.

Quindi quanto al Fondo Alfa gestito nell'interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi, si ritiene che i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta del Fondo Alfa nel FIA, per il tramite di Lux A, non siano soggetti a ritenuta alla fonte.

Al fine di non applicare la ritenuta sui **proventi del fondo**, occorre acquisire da Lux A:

- un'autocertificazione che attesti che la stessa è partecipata interamente e indirettamente da un investitore istituzionale estero (Fondo Alfa);
- l'autocertificazione di costituzione in un Paese white list rilasciata da ciascun veicolo e dall'investitore istituzionale estero coinvolti nella catena partecipativa, nonché dal suo gestore e dall'Advisor;

- la presentazione della documentazione dalla quale risulti la qualifica del Fondo Alfa e le risultanze rinvenibili dal sito ufficiale della CIMA nel presupposto che quest'ultima non rilasci l'attestazione dell'assoggettamento a vigilanza prudenziale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/06/2021, n. 409](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Imposta di registro dell'1 per cento per l'atto di messa in comunione

Anche l'atto di messa in comunione, avendo effetti pari, ma di direzione opposta a quelli del contratto di divisione, derivando dal costituirsi, a mezzo della stessa, una comunione con quote soggettive speculari a quelle proprie dei beni preposseduti, ha natura dichiarativa. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 413 del 16 giugno 2021, con cui ha specificato che quanto al trattamento fiscale, si ha quindi l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 1 per cento, ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR.

Con la risposta a interpello n. 413 del 16 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di atto di comunione.

Il contratto di costituzione di comunione, che i coniugi intendono stipulare, conferendo i rispettivi compendi immobiliari di uguale valore e divenendo titolari di una quota ideale della massa comune, è espressione della autonomia negoziale delle parti, ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile, che dispone le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Con il contratto di comunione, ciascun coniuge, comunista/conferente, diverrebbe titolare a fronte delle due diverse proprietà conferite all'unica massa di una quota della nuova comproprietà di valore esattamente corrispondente al valore della proprietà esclusiva pre-posseduta.

La costituzione della suddetta comunione produce

effetti analoghi, seppur opposti, a quelli dell'atto di divisione della comunione. Come affermato dalla Corte di Cassazione, in relazione al contratto di scioglimento della comunione, nel campo del diritto tributario è stata, infatti, pacificamente accolta la nozione di divisione come atto avente natura dichiarativa, purché le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondano alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano.

Ne consegue che anche l'atto di messa in comunione, avendo effetti pari, ma di direzione opposta a quelli del contratto di divisione, derivando dal costituirsi, a mezzo della stessa, una comunione con quote soggettive speculari a quelle proprie dei beni preposseduti, ha natura dichiarativa.

Quindi vi è la natura dichiarativa del contratto costitutivo della comunione. Quanto al trattamento fiscale, si ha quindi l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 1 per cento, ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/06/2021, n. 413](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

La ReoCo non può accedere a bonus facciate ed ecobonus

La società real estate owned company (ReoCo) non può accedere alle agevolazioni come bonus facciate ed ecobonus, in relazione agli interventi sul fabbricato detenuto in funzione dell'operazione di cartolarizzazione. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 415 del 16 giugno 2021 con cui ha chiarito come la presenza del vincolo di destinazione dei patrimoni "segregati" esclude a priori, in capo alla ReoCo, un profilo di possesso del reddito rilevante ai fini tributari, ai sensi dell'articolo 83 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 415 del 16 giugno 2021 riguardante la Legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti disciplina, in primo luogo, le operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, anche individuabili in blocco, quando:

- il cessionario sia una **società di cartolarizzazione** e

- le somme corrisposte dai debitori ceduti siano destinate, in via esclusiva, dal cessionario, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), le disposizioni della medesima legge n. 130 si applicano, in quanto compatibili alle **operazioni di cartolarizzazione** dei proventi derivanti dalla titolarità, in capo alla società di cartolarizzazione, di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni.

Anche per le società di **Cartolarizzazioni Immobiliari** e di beni mobili registrati, la presenza del vincolo di **destinazione** dei patrimoni "segregati" esclude a priori un profilo di possesso del reddito rilevante ai fini tributari.

Ne consegue che:

- eventuali differenze di periodo collegate a possibili disallineamenti temporali tra i flussi finanziari del **patrimonio cartolarizzato** (i.e. le somme in qualsiasi modo derivanti dai beni e diritti che lo costituiscono) e il pagamento dei proventi promessi ai sottoscrittori non concorrono alla formazione della **base imponibile IRES**;

- l'eventuale **risultato di gestione** del portafoglio di beni e diritti che residui una volta soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, invece, concorre alla formazione della base imponibile IRES, ai sensi dell'articolo 83 del TUIR.

In linea di principio, ciò avviene nel periodo d'imposta in cui tale componente di reddito entra nella disponibilità della **società veicolo**, per cui si realizza l'imputazione temporale dello stesso nel bilancio d'esercizio, integrando i requisiti di cui al medesimo articolo 83 del TUIR.

L'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. **bonus facciate**). Le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. **ecobonus**) sono state introdotte dall'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 e sono attualmente disciplinate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.

Tutte le agevolazioni, in sintesi, sono finalizzate ad incentivare specifici interventi per la **riqualificazione**

degli edifici per garantirne l'efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico posseduti dalla persone fisiche e, in talune ipotesi, anche dalle imprese. La società si qualifica come real estate owned company (ReoCo), vale a dire come **società veicolo** di appoggio nell'ambito di una cartolarizzazione immobiliare, la cui attività "esclusiva" si limita al compito di acquisire, gestire e valorizzare gli immobili e gli altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti cartolarizzati (che, infatti, costituiscono patrimonio separato).

Gli eventuali investimenti operati da tali SPV, dunque, sono operati nell'interesse esclusivo dell'operazione di **cartolarizzazione**, per generare i flussi di cassa necessari al rimborso dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, mediante la valorizzazione o cessione degli immobili costituenti il patrimonio destinato. La presenza del vincolo di destinazione dei patrimoni "segregati" esclude a priori, in capo alla ReoCo, un profilo di possesso del reddito rilevante ai fini tributari, ai sensi dell'articolo 83 del TUIR.

Ne consegue che la società real estate owned company (ReoCo) non può accedere alle sopradescritte agevolazioni (bonus facciate ed ecobonus), in relazione agli interventi sul fabbricato detenuto in funzione dell'operazione di cartolarizzazione sovrastante.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/06/2021, n. 415](#)

Fisco

Nell'ambito dell'emergenza Covid19

Non sono rilevanti fiscalmente i contributi per lo spettacolo anche se stanziato con Fondo sviluppo

I contributi erogati a sostegno dei settori dello spettacolo non rilevano fiscalmente anche se il contributo erogato è stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione e del Fondo unico dello Spettacolo, dal momento la normativa fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rilevando, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 411 del 16 giugno 2021.

Con la risposta a interpello n. 411 del 16 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime fiscale dei contributi erogati a sostegno dei settori dello spettacolo.

L'articolo 89 del decreto "Cura Italia" al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, ha previsto, nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministero della Cultura), l'istituzione di **due Fondi** da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

La medesima disposizione ha previsto l'adozione di uno o più decreti per stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori e, inoltre, una riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione e del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS).

Al riguardo, con decreto del 23 aprile 2020, il predetto Ministero ha disposto che una quota del **Fondo emergenze di parte corrente**, di cui al citato articolo 89, fosse destinata al sostegno degli organismi operanti nello **spettacolo dal vivo** nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo, che non fossero stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019.

Il successivo decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), all'articolo 183, comma 11-quater, ha previsto che nello stato di previsione del citato Ministero fosse istituito un Fondo per il sostegno alle attività dello **spettacolo dal vivo**, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, disponendo una corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito dell'emanazione dei citati decreti legge nn. 18 e 34 del 2020, il **MiBACT**, con decreto del 19 ottobre 2020, n. 467, ha destinato una quota del **Fondo emergenze** di parte corrente di cui al citato articolo 89 del decreto "Cura Italia" agli organismi appartenenti ai seguenti settori di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2020: **Teatri** di rilevante interesse culturale (art. 11), Centri di produzione teatrale (art. 14), Teatri di Tradizione (art.18), Centri di produzione danza (art. 26), il cui contributo FUS 2019 è inferiore alle entrate derivanti da incassi da **biglietteria** e abbonamento, al netto della prevendita, dichiarate a consuntivo 2019 per l'annualità corrispondente.

In relazione al regime fiscale applicabile a tale emolumento, si osserva che l'articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19») del «decreto Ristori», ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito **dell'emergenza epidemiologica** da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti **esercenti impresa**, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con tale disposizione, dunque, il legislatore al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti **dall'emergenza epidemiologica** da Covid-19 ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, «da **chiunque**» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il **regime esentativo** previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici.

Di conseguenza il contributo erogato non rileva fiscalmente. Al riguardo, si precisa non osta all'applicazione del regime esentativo la circostanza che il **contributo erogato** sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del Fondo unico dello Spettacolo, dal momento che l'articolo 10-bis fa esclusivo riferimento alla **natura del contributo** e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rilevando, pertanto, la **provenienza** delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/06/2021, n. 411](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche in caso di attestazione della congruità delle spese non presentata con SCIA

In tema di Superbonus, l'attestazione della congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, ossia nel modello relativo all'asseverazione del progettista, risponde ad una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, non dovrebbe pregiudicare l'accesso al Superbonus. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 410 del 16 giugno 2021. Per gli interventi antisismici i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico attestano, altresì la corrispondente congruità delle spese e la asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 410 del 16 giugno 2021 in tema di superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi «trainanti») nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi «trainati») indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo

articolo 119.

Presentazione dell'attestazione della congruità delle spese

Si definiscono, tra gli altri, “trainanti o principali” gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (cd. **sismabonus**). Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, ai fini del Superbonus l'intervento deve riguardare edifici o unità esistenti immobiliari “**esistenti**”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadabili nella categoria della “**ristrutturazione edilizia**”.

Per gli interventi relativi alla adozione di **misure antisismiche** ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente **congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il soggetto che rilascia il **visto di conformità** verifica la presenza delle **asseverazioni** e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una **polizza di assicurazione** della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Al fine di tener conto delle predette disposizioni, si è reso necessario aggiornare il decreto del Ministro delle **infrastrutture** e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58. In particolare, il predetto decreto, come modificato dalla legge 9 gennaio 2020, n. 24, prevede all'articolo 3, che il progetto degli interventi per la riduzione del **rischio sismico** e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla **segnalazione certificata di inizio attività** o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo **sportello unico competente**, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima **dell'inizio dei lavori**.

Successivamente, l'articolo 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329, che entrato in vigore il 7 agosto 2020, ha modificato l'**Allegato B** del citato decreto n. 58 del 2017 (contenente il modello relativo **all'asseverazione del progettista**), al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla **congruità delle spese** prevista dall'articolo 119 del decreto Rilancio.

Al riguardo, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con parere del 2 febbraio 2021 (RU n. 0031615), ha affermato che l'asseverazione del **progettista** è formulata all'atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell'inizio dei lavori. A fine lavori il direttore dei lavori assevera l'avvenuta **riduzione di rischio sismico** della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d'intervento ne richiede la presenza, attesta l'avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del “**Sismabonus**”. Ai fini del “**Super sismabonus**” è stabilito, analogamente al “**Sismabonus**”, che la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, ma rispetto al “**Sismabonus**” la norma prevede che i primi due professionisti asseverano altresì la corrispondente **congruità delle spese**. Quindi, onde evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la **modulistica**, utilizzabile sia per il “**Sismabonus**” che per il “**Super sismabonus**” procedendo a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato. Il modello relativo all'asseverazione del progettista (Allegato B), pertanto, oggi contiene anche la dichiarazione relativa alla **congruità delle spese**, così che quando esso è utilizzato ai fini del “**Super sismabonus**”, tale dichiarazione è già presente.

Analoga operazione è stata effettuata per l'asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1) dove sul modello, anche in questo caso, si è proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla **congruità delle spese**.

Ai fini del “**Super sismabonus**” è stato poi aggiunto il modello relativo agli **stati di avanzamento** dei lavori (Allegato 1 - SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l'importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto.

Al termine dei lavori, il **collaudatore statico**, salvo nei casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la presenza, provvederà all'attestazione che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal direttore dei lavori, sia nel caso di “**Sismabonus**”, che di “**Super sismabonus**”.

Cronologicamente, pertanto, **l'asseverazione del progettista**, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello

competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell'inizio dei lavori, mentre l'attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al **termine dei lavori**, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all'attestazione del collaudatore statico, quando presente.

Ne consegue che l'attestazione della **congruità delle spese**, inserita nell'Allegato B, risponde ad una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, non dovrebbe pregiudicare l'**accesso al Superbonus**. Ciò in quanto, ai fini del Superbonus, il comma 13, lettera b) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce che per gli interventi antisismici i professionisti incaricati della **progettazione strutturale**, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico attestano, "altresì la corrispondente **congruità delle spese**" e ai sensi del successivo comma 13-bis del citato articolo 119, la predetta **asseverazione** è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121. Quindi detta attestazione dovrà essere prodotta entro tale **ultimo termine**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/06/2021, n. 410

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Imposta fissa di bollo anche per i contratti dei conti di pagamento

Poiché i servizi resi con le carte di pagamento sono sostanzialmente analoghi a quelli che possono essere resi tramite il conto di pagamento, la disposizione agevolativa che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di bollo ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso, risulta applicabile anche per i contratti dei conti di pagamento. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 412 del 16 giugno 2021. Resta applicabile l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto prevista per i conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate.

Con la risposta a interpello n. 412 del 16 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **imposta di bollo**.

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1, stabilisce sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa.

L'articolo 2, comma 1 prevede che l'**imposta di bollo** è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

In presenza di "atto" soggetto a bollo in **caso d'uso**, la corresponsione dell'imposta avviene solo al momento della presentazione dell'atto all'Agenzia delle entrate per la formalità di registrazione nella misura vigente in tale momento.

L'articolo 2, comma 150, della L. n. 662 del 1996 prevede che l'imposta di bollo di lire 15.000 dovuta sui contratti in qualsiasi forma redatti, elevata a lire 20.000 [attualmente euro 16,00], fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso.

In via generale, quindi, tutti i contratti relativi alle operazioni e **servizi bancari** e finanziari e contratti di credito al consumo, in qualsiasi forma redatti, sarebbero soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine, non potendo usufruire del trattamento agevolato della debenza solo in caso d'uso, introdotto dal legislatore per i contratti relativi alle carte di pagamento.

Tale disposizione agevolativa è stata introdotta al fine di contrastare **fenomeni di riciclaggio** e di evasione fiscale e risponde alla ratio di incentivare le modalità di pagamento **diverse dal denaro** contante eliminando l'onere fiscale che avrebbe altrimenti gravato sul relativo contratto delle carte di pagamento.

Si tratta di finalità avvertite dal legislatore al momento di emanazione della norma che permangono anche attualmente; finalità che possono essere perseguite con la diffusione di strumenti di pagamento del tutto analoghi, nella funzione, alle carte di pagamento.

La funzione principale dei conti di **moneta elettronica** è proprio quella di facilitare le movimentazioni finanziarie tra cliente, venditore/acquirente e intermediario, garantendone la tracciabilità alla stregua di quanto avviene con le carte di pagamento.

Nell'ipotesi dei conti di **moneta elettronica**, infatti, emerge una sostanziale coincidenza di scopi e di funzionalità di tali prodotti con le carte di pagamento, cosicché tali prodotti (es. carte virtuali su smartphone, App, WebApp) si ritiene siano da includere nella **disciplina agevolativa** in esame in base ad un'interpretazione, in senso evolutivo, della normativa stessa. In relazione ai contratti dei **conti di pagamento**,

disciplinati dal d.lgs. n. 11 del 2010 e modificato dal d.lgs. n. 37 del 2017, occorre evidenziare che il **conto di pagamento** è un servizio che si sostanzia e si esaurisce nell'attivazione di un conto sul quale il cliente versa una somma di denaro che potrà utilizzare per le **operazioni di pagamento**.

In merito alla differenza tra il conto di pagamento ed il **conto corrente bancario**, la Circolare 1° marzo 2013, n. 15/E ha chiarito che in linea generale il conto di pagamento contempla un novero di servizi più limitato rispetto a quelli normalmente connessi a un conto corrente bancario. Anche i relativi contratti sono soggetti a norme analoghe ma non del tutto coincidenti, considerato che la disciplina del conto di pagamento, a differenza di quella del conto corrente, è stata oggetto di armonizzazione a livello europeo nell'ambito della regolamentazione sui servizi di pagamento.

Come evidenziato dalla Banca, i servizi resi mediante **carte di pagamento** sono gli stessi che possono essere resi con il **conto di pagamento**.

In tal senso, si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 1 del citato d.lgs. n. 11 del 2010, in base alla quale rientrano fra i servizi di pagamento sia l'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento, sia i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

La normativa di settore, dunque, riconosce che mediante la **carta di pagamento** e il conto di pagamento sono resi servizi riconducibili alla medesima tipologia. **L'articolo 126-decies del TUB**, inoltre, tra le disposizioni particolari relative ai conti di pagamento prevede al comma 5 che per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis rubricato "Servizi di pagamento".

Tra le disposizioni di **carattere generale** stabilite in tale Capo, è previsto che lo stesso si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro. Per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di **moneta elettronica**.

Poiché i servizi resi con le **carte di pagamento** sono sostanzialmente analoghi a quelli che possono essere resi tramite il **conto di pagamento**, si ritiene che la disposizione agevolativa recata dall'art. 2, comma 150 della legge n. 662 del 1996, che prevede l'applicazione dell'**imposta fissa di bollo** ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso, risulta applicabile anche per i contratti dei conti di pagamento.

Resta applicabile l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto prevista dall'art. 28 della tabella

allegata al d.P.R. n. 642 per i conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/06/2021, n. 412

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Rinuncia a legato di rendita vitalizia seguita da donazione di somma di denaro: non abuso del diritto

Con la risposta a interpello n. 414 del 16 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha valutato come non abusiva l'operazione consistente in atto di donazione, effettuato a seguito dell'atto di rinuncia al legato, giustificato da valide ragioni economiche extrafiscali rappresentate sia dalle rilevanti difficoltà (se non addirittura impossibilità) del definire gli elementi essenziali delle rendite vitalizie e sia dalle incertezze, dai costi e dalle probabili controversie familiari e giudiziali che sarebbero derivate dall'instaurazione di un procedimento giudiziario per l'accertamento della nullità del legato all'interno del testamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 414 del 16 giugno 2021 riguardante la rinuncia a legato di rendita vitalizia seguita da donazione di somma di denaro.

In tal caso l'Agenzia delle Entrate ha valutato come **non abusiva** l'operazione consistente in atto di **donazione**, effettuato a seguito dell'atto di rinuncia al legato, giustificato da valide ragioni economiche **extrafiscali** rappresentate sia dalle rilevanti difficoltà (se non addirittura impossibilità) del definire gli elementi essenziali delle rendite vitalizie e sia dalle incertezze, dai costi e dalle probabili controversie familiari e giudiziali che sarebbero derivate dall'instaurazione di un procedimento giudiziario per l'accertamento della nullità del legato all'interno del testamento.

Quindi l'atto di donazione non appare preordinato a contrastare la ratio delle **disposizioni tributarie** o di principi dell'ordinamento tributario.

Ne consegue che l'operazione rappresentata non configura una fattispecie di **abuso del diritto**, sussistendo valide ragioni extrafiscali e che l'atto di donazione che potrà essere eventualmente stipulato sarà assoggettato all'imposta sulle donazioni con **l'aliquota del 6%**, prevista dall'articolo 2, comma 49 del decreto-legge

3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/06/2021, n. 414

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Impatriati: quando è vantaggio indebito l'operazione preordinata all'accesso alla tassazione ridotta

In tema di regime agevolato per gli impatriati, rappresenta un vantaggio indebito la costituzione di una **newco unipersonale**, con attribuzione all'amministratore-socio unico di un compenso commisurato alla percentuale agli utili, solo al fine di fruire dell'agevolazione. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 407 del 16 giugno 2021. Il regime agevolato dei lavoratori c.d. impatriati è escluso per i redditi di capitale e la costituzione del reddito assimilato al lavoro dipendente non può essere utilizzato al mero fine di consentire l'accesso alla tassazione ridotta prevista dal regime agevolato.

Con la risposta a interpello n. 407 del 16 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha analizzato la situazione riguardante la costituzione di una **newco unipersonale**, con attribuzione all'amministratore-socio unico di un compenso commisurato alla percentuale agli utili e accesso al regime degli 'impatriati'.

In veste di amministratore unico socio della società, il soggetto è destinatario di un reddito assimilato al **lavoro dipendente**; tale reddito è suscettibile di rientrare nel novero dei redditi di lavoro cui è applicabile il regime speciale per c.d. **lavoratori 'impatriati'** di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, regime escluso per i redditi derivanti dalla partecipazione a società commerciali e redditi di **capitale**.

L'entità del **compenso**, quale reddito assimilato al lavoro dipendente, è **aleatoria** e variabile poiché dipende esclusivamente dai risultati economici della società di cui l'amministratore è al contempo l'unico socio che, in tale veste, dovrebbe invece veder remunerato il capitale investito sotto forma di **partecipazione agli**

utili.

Il compenso è inoltre determinato in assenza di un **vincolo di subordinazione** dell'amministratore unico e/o assoggettamento all'altrui potere direttivo, nonché in mancanza, in relazione all'attività gestoria, di una volontà distinta rispetto a quella esprimibile dall'organo societario.

Quindi il reddito assimilato al lavoro dipendente è utilizzato al mero fine di consentire l'accesso alla **tassazione ridotta** prevista dal regime agevolato dei lavoratori c.d. **impatriati** ex articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015.

Tale tassazione ridotta si traduce in un **vantaggio fiscale**, derivante dal cospicuo abbattimento dell'imponibile fiscale su cui applicare le aliquote progressive IRPEF (abbattimento pari al 70%), rispetto alla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata all'intero ammontare dei redditi di capitale.

Detto vantaggio è da qualificarsi come indebito poiché tradisce attraverso la preordinata costituzione delle condizioni di accesso la ratio sottesa alla norma agevolativa, la cui applicazione è esclusa per i redditi di capitale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/06/2021, n. 407

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Tassazione separata emolumenti incentivanti corrisposti in ritardo per "causa giuridica"

Se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti incentivanti è dovuta ad una "causa giuridica", ovvero all'emanazione del decreto direttoriale dell'Amministrazione, che interviene l'anno successivo a quello cui gli emolumenti incentivanti si riferiscono, la retribuzione incentivante deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 408 del 16 giugno 2021, con cui ha specificato che qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a

interpello n. 408 in data 16 giugno 2021, riguardante i redditi di lavoro dipendente e il regime fiscale retribuzione incentivante.

In base al principio di cassa, sancito dall'articolo 51 del Tuir, disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi. Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del **criterio di cassa**, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a **tassazione separata** gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).

Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli **emolumenti** siano corrisposti in un **periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:

- derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti; oppure,
- sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti.

Conseguentemente, la **tassazione separata** non può trovare applicazione qualora i **compensi** siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi **fisiologica**, in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un **periodo d'imposta successivo** rispetto a quello di maturazione.

Pertanto, qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, non deve essere effettuata **alcuna indagine** in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato **fisiologico** rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.

Quindi, se il ritardo nella corresponsione è dovuta ad una "**causa giuridica**", ovvero all'emanazione del decreto direttoriale dell'Amministrazione istante, che interviene l'anno successivo a quello cui i descritti **emolumenti incentivanti** si riferiscono, si è dell'avviso

che nel caso in esame la retribuzione incentivante sia da assoggettare a **tassazione separata** ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/06/2021, n. 408](#)

Lavoro e Previdenza

Relazione annuale COVIP

Casse di previdenza e fondi pensione: ruolo di investitori da rafforzare con il PNRR

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Le risorse di fondi pensione e Casse di previdenza dei liberi professionisti hanno complessivamente superato i 290 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla relazione annuale COVIP per il 2020 che contiene anche una serie di proposte di riforma. E' importante, sottolinea la Commissione, che si pongano in essere le iniziative utili per un nuovo impulso allo sviluppo delle adesioni online, al fine di superare i fenomeni di esclusione previdenziale. Deve poi favorirsi un rafforzamento strutturale di fondi pensione e Casse di previdenza nel ruolo di investitori istituzionali e secondo le prospettive di crescita del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La COVIP ha presentato la relazione annuale 2020 che tratteggia il quadro evolutivo di **forme pensionistiche complementari** e **Casse di previdenza** con una serie di osservazioni "de iure condendo" per favorire l'ulteriore salto di paradigma per i settori vigilati.

Per il sistema italiano della previdenza complementare, sottolinea la Commissione di Vigilanza, le ripercussioni della pandemia sono state nel complesso abbastanza contenute. Dal punto di vista organizzativo, il settore ha reagito con tempestività ricorrendo al lavoro a distanza e rafforzando i **canali telematici di scambio di informazioni con le imprese**, con i gestori finanziari e i fornitori di servizi, con gli stessi iscritti.

La **raccolta dei contributi** è continuata con regolarità, mantenendo la sua tendenza alla crescita e mostrando un lieve calo dei dati aggregati solo nel secondo trimestre del 2020; sul versante delle uscite non si sono registrate tensioni nelle richieste di anticipazioni e riscatti. A fine anno, grazie ai recuperi registrati dai mercati, i risultati della gestione finanziaria sono stati positivi.

Sugli **assetti regolamentari** delle Casse di previdenza in materia di investimenti pesa l'assenza di un quadro normativo unitario, causandone una varietà più ampia di quella che la peculiarità delle singole casse può giustificare. I documenti che a vario titolo trattano il tema degli investimenti risultano notevolmente articolati quanto a struttura e contenuti; in alcuni casi permane l'esigenza di un migliore coordinamento al fine di una maggiore chiarezza complessiva. Anche gli **assetti organizzativi** delle Casse in materia di investimenti risultano variamente articolati, pure in funzione della accentuata diversità della dimensione delle attività detenute e della complessità della politica di investimento perseguita.

Situazione dei fondi pensione

Alla fine del 2020, i fondi pensione in Italia sono **372**, di cui 33 fondi negoziali, 42 fondi aperti, 71 piani

individuali pensionistici (PIP) e 226 fondi preesistenti. Si profila una tendenza evolutiva caratterizzata da una costante **riduzione del numero** delle forme pensionistiche operanti nel sistema considerando come oltre venti anni fa, nel 1999, le forme erano 739, quasi il doppio.

Il **totale degli iscritti** alla previdenza complementare è di **8,4 milioni**, in crescita del 2,2% rispetto all'anno precedente, per un tasso di copertura del 33% sul totale delle forze di lavoro.

Le **posizioni attive** sono **9,3 milioni** (inclusive di posizioni doppie o multiple, che fanno capo allo stesso iscritto).

L'Autorità di Vigilanza sottolinea però come l'andamento delle **adesioni** alla previdenza complementare continua a mostrare un quadro variegato. I fondi negoziali contano 3,2 milioni di iscritti, quasi 1,6 milioni sono gli iscritti ai fondi aperti e 3,3 milioni ai PIP "nuovi"; poco più di 600.000 sono gli iscritti ai fondi preesistenti. Gli uomini sono il 61,7% degli iscritti alla previdenza complementare (il 73% nei fondi negoziali), nel solco di quel gender gap che si è già manifestato negli anni scorsi. Si conferma anche un gap generazionale: la distribuzione per età vede la prevalenza delle classi intermedie e più prossime all'età di pensionamento: il 51,6% degli iscritti ha età compresa tra 35 e 54 anni, il 31% ha almeno 55 anni.

Quanto all'**area geografica**, la maggior parte degli iscritti risiede nelle regioni del Nord (57 per cento). Dal punto di vista patrimoniale le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari si attestano a 198 miliardi di euro, in aumento del 6,7% rispetto all'anno precedente: un ammontare pari al 12% del PIL e al 4,1% delle attività finanziarie delle famiglie italiane.

Per quel che riguarda l'**allocazione** degli **investimenti** effettuati dai fondi pensione si registra la prevalenza della quota in obbligazioni governative e altri titoli di

debito, per il 56,1% del patrimonio: il 17,5% sono titoli di debito pubblico italiano. In aumento al 19,6% i titoli di capitale (rispetto il 18,9% del 2019) e anche le quote di OICR, passate dal 14,8 al 15,5%. I depositi si attestano al 6,6%.

Gli **investimenti immobiliari**, in forma diretta e indiretta, presenti quasi esclusivamente nei fondi preesistenti, rappresentano circa il 2% del patrimonio, sostanzialmente stabili rispetto al 2019. Nell'insieme, il valore degli investimenti dei fondi pensione nell'economia italiana (titoli emessi da soggetti residenti in Italia e immobili) è di 38,6 miliardi di euro, il 23,8% del patrimonio. I **titoli di Stato** ne rappresentano la quota maggiore, 28,4 miliardi di euro. Gli impieghi in titoli di imprese domestiche rimangono marginali, seppure in leggera crescita, riflettendo anche la peculiare struttura del tessuto industriale italiano e il livello complessivamente limitato della capitalizzazione del mercato azionario nazionale. Per quel che riguarda i **rendimenti**, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, i fondi negoziali e i fondi aperti hanno guadagnato in media, rispettivamente, il 3,1 e il 2,9 per cento; per i PIP "nuovi" di ramo III, il risultato è stato lievemente negativo, pari a -0,2 per cento. Per le **gestioni separate** di ramo I, che contabilizzano le attività a costo storico e non a valori di mercato e i cui rendimenti dipendono in larga parte dalle cedole incassate sui titoli detenuti, il risultato è stato pari all'1,4 per cento. Nello stesso periodo il TFR si è rivalutato, al netto delle tasse, dell'1,2 per cento.

Situazione delle Casse di previdenza

Per quel che riguarda le Casse di previdenza dei liberi professionisti, la COVIP evidenzia come alla fine del 2019, le **attività complessivamente detenute** ammontano, a valori di mercato, a 96 miliardi di euro, in aumento di 9 miliardi rispetto all'anno precedente (10,3%). Dal 2011 al 2019 tali attività sono cresciute complessivamente di 40,3 miliardi di euro, pari al 72,3%.

A fronte di una sostenuta dinamica di crescita nell'aggregato, permangono **differenze**, anche ampie, nelle attività detenute dalle singole casse: circa il 74% dell'attivo è di pertinenza dei 5 enti di dimensioni maggiori, i primi 3 raggruppano circa il 55% del totale. Tenendo conto anche delle componenti obbligazionaria e azionaria sottostanti gli OICVM detenuti, la quota più rilevante delle attività è costituita da titoli di debito, pari a 36,5 miliardi di euro (corrispondenti al 38% del totale). La composizione delle attività detenute continua a caratterizzarsi per la cospicua presenza di **investimenti immobiliari**, che nel complesso (cessi di proprietà, fondi immobiliari e partecipazioni

in società immobiliari controllate) si attestano a 20 miliardi di euro (20,8% del totale). Nel quinquennio 2015-2019 l'incidenza di tale componente è comunque diminuita di 3,7 punti percentuali. Va peraltro osservato che in 6 casi la componente immobiliare supera il 30% delle attività e in uno di questi l'incidenza è ancora superiore al 50%.

Gli **investimenti nell'economia italiana** (titoli emessi da soggetti residenti in Italia e immobili) ammontano a 34,8 miliardi di euro, pari al 36,3% delle attività totali.

Alcune considerazioni prospettiche

Per i fondi pensione occorre monitorare la risposta positiva alla crisi nel prossimo futuro alla luce del progressivo affievolimento delle misure di contenimento delle ricadute occupazionali della pandemia.

Si guarda con particolare favore, dal punto di vista del rapporto con gli aderenti e con le aziende associate, all'introduzione in modo stabile di **canali online di interlocuzione**, anche per la richiesta di prestazioni e per la gestione documentale, nonché l'implementazione di strumenti di assistenza virtuale e l'utilizzo di piattaforme digitali per l'organizzazione di eventi informativi e formativi.

Lo sviluppo delle **adesioni online**, oltre a rappresentare un passo essenziale in un percorso di sviluppo necessariamente orientato alla transizione digitale delle nostre società, può fornire un utile contributo al superamento dei fenomeni di esclusione previdenziale, che hanno ancora un peso rilevante nel nostro Paese, come in altre occasioni evidenziato, sia sul fronte della partecipazione in sé sia su quello, non meno rilevante, della contribuzione di quanti già partecipano. E' importante poi che si pongano in essere il prima possibile tutte le iniziative utili per un nuovo e più consistente impulso allo sviluppo delle adesioni, al fine di superare i fenomeni di esclusione previdenziale e che si favorisca un rafforzamento strutturale del settore anche alla luce dell'esito del processo di recepimento della Direttiva IORP II.

Anche nella prospettiva della ricerca delle risposte migliori alle sfide di società che invecchiano, è inevitabile poi tornare a ricordare l'importanza di **completare il quadro normativo delle Casse di previdenza** con l'adozione del Regolamento sugli investimenti, i conflitti di interesse e banca depositaria, atteso da ormai più di dieci anni, rimarca la Commissione. Nel frattempo, un contributo importante al consolidamento dell'assetto organizzativo degli enti sotto il profilo del controllo dei rischi della gestione finanziaria potrà venire dall'adozione di un sistema di **segnalazione dei dati di vigilanza** più moderno, strutturato e tecnologicamente avanzato, simile a quello in uso per i

fondi pensione, su cui l'Autorità ha lavorato proficuamente nei mesi recenti seguendo le migliori pratiche di raccolta dei dati sul portafoglio degli investitori istituzionali, da tempo in uso a livello nazionale e internazionale.

Si auspica poi un **rafforzamento strutturale** che, sia per i fondi pensione che per gli Enti di previdenza, può consentire loro di interpretare il loro ruolo di investitori istituzionali nella prospettiva dello sviluppo finanziario e la crescita economica del Paese. Occorre però che cresca il grado di apertura delle imprese al capitale esterno e che i mercati dei capitali regolamentati nel nostro Paese si sviluppino più decisamente, anche nell'ottica di un superamento della forte parcellizzazione che caratterizza il nostro tessuto industriale e che per molti versi ne frena le prospettive di crescita.

In conclusione

Fondi e casse possono svolgere un ruolo importante a supporto dell'economia nell'emergenza pandemica, assumendo iniziative che si inquadrino in un **progetto di ampio respiro** che abbia il baricentro nella promozione della crescita, come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ovviamente, tenendo conto del loro compito di **investitori di risparmio previdenziale**, rimarca la Autorità di Vigilanza, tali enti possono offrire un contributo a condizione che, in un'ottica di lungo periodo, le opzioni di investimento disponibili offrano un ritorno, aggiustato per il rischio, adeguato agli obiettivi previdenziali, rilevando anche da questo punto di vista la distinzione tra debito e capitale e tra orizzonti di breve e lungo periodo.

Lavoro e Previdenza

Per i datori di lavoro privati

Fondo Nuove Competenze: domande in scadenza. Ma le risorse sono esaurite

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Sta per scadere il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro a livello aziendale o territoriale e per le domande di accesso ai finanziamenti del Fondo Nuove Competenze. Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze e nel limite massimo di 250 per ogni lavoratore. Non sono rimborsabili le spese legate alle attività di formazione. L'ambito di applicazione degli interventi è ristretto ai datori di lavoro del settore privato. Peraltro, i fondi sono attualmente esauriti e si attende il rifinanziamento della misura

Entro il **30 giugno 2021** devono essere sottoscritti gli **accordi collettivi** per la **rimodulazione dell'orario di lavoro**. Entro la stessa data devono essere presentate all'ANPAL le **domande di accesso al Fondo Nuove Competenze**.

Il decreto direttoriale ANPAL n. 69 del 17 febbraio 2021 recepisce i nuovi termini introdotti dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2021, il cui art. 1 fissa al 30 giugno 2021 il **termine perentorio** entro il quale devono essere sottoscritti gli accordi collettivi di cui al decreto Rilancio (art. 88, c. 1, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020), che ha istituito il Fondo Nuove Competenze, successivamente modificato dal decreto Agosto (art. 4, D.L. n. 104/2020) e disciplinato dal decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, modificato e integrato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2021.

Peraltro, con comunicato stampa del 16 giugno 2021, l'ANPAL ha reso noto che le **risorse risultano totalmente impegnate** alla data del 13 maggio con l'istanza pervenuta alle ore 18:29 e le istanze pervenute successivamente saranno comunque esaminate in ordine cronologico per accedere ad un eventuale finanziamento solo a fronte di eventuali risparmi derivanti da rinunce o da rendicontazioni di importo inferiori rispetto a quanto riconosciuto in fase di ammissione. Si attende anche il **refinanziamento del Fondo** per un miliardo di euro, a valere sulle risorse del Programma React.

Finalità del Fondo

Il Fondo Nuove Competenze è cofinanziato dal Fondo sociale europeo, istituito per contrastare gli effetti economici dell'epidemia Covid-19 e finalizzato all'**adeguamento delle competenze dei lavoratori**, tramite la destinazione di parte dell'orario di lavoro alla **formazione**. Le ore destinate a quest'ultima finalità sono a carico del Fondo, tramite i contributi dello Stato e

del Fse - Pon Spao, gestito da ANPAL e grazie all'ulteriore finanziamento del Fondo che è stato portato a **730 milioni di euro**.

L'ANPAL ha recentemente informato che trascorsi 5 mesi dall'inizio dell'intervento, sono **2.751 le aziende con piani approvati** e 243.000 i lavoratori coinvolti in percorsi di formazione, per 24 milioni di ore.

Soggetti ammessi

Possono accedere al Fondo tutti i **datori di lavoro del settore privato**, a condizione, appunto, che entro il nuovo termine del 30 giugno 2021 essi sottoscrivano gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro aventi come destinatari i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse al beneficio, a prescindere dall'inquadramento contrattuale.

Accordo collettivo

L'**accordo**, che può essere **aziendale o territoriale**, deve essere sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda. Tali accordi devono necessariamente prevedere i **progetti formativi**, il **numero dei lavoratori coinvolti** nell'intervento e il **numero di ore** dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (nel limite massimo di 250 per ogni lavoratore).

Contenuto del progetto formativo

Il progetto formativo deve contenere e descrivere:

- le **innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo**, di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa;
- i **fabbisogni del datore di lavoro** in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra;
- l'**adeguamento formativo** necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni

individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione almeno di livello EQF 3 o 4;

- la previsione dei **progetti formativi**;
- il numero dei **lavoratori coinvolti nell'intervento**;
- il numero di **ore dell'orario di lavoro** da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.

In caso di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.

Fabbisogni dell'azienda e formazione ei lavoratori

Consultando le FAQ predisposte dall'ANPAL si evince che:

- in sede di accordo sindacale dovranno essere individuati i **fabbisogni formativi** nonché i lavoratori interessati all'acquisizione di nuove o maggiori competenze. I progetti formativi dovranno individuare le modalità per il raggiungimento di questi obiettivi;
- il piano formativo tiene conto delle **valutazioni di ingresso**, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013; anche le modalità di attestazione delle competenze acquisite ad esito dei percorsi formativi devono rispettare i criteri indicati da detto decreto;
- in caso di **erogazione** della formazione **da parte dell'impresa** non sono richiesti requisiti specifici, la scelta da parte dell'impresa di erogare la formazione al proprio interno rientra negli ambiti di negoziazione con le rappresentanze sindacali e datoriali, fermo restando che il datore di lavoro che opta per la modalità interna si assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento della formazione dei propri dipendenti e dovranno essere, anche in tal caso, rilasciate le **attestazioni** delle **competenze acquisite** dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati;
- in caso di formazione svolta direttamente dall'impresa, è possibile svolgere i percorsi di formazione in modalità **training on the job** a condizione che ciò sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di quest'ultimo e che le ore destinate al **training on the job** siano funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori e verificabili ai fini dell'attestazione/certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013;
- nel permanere della crisi epidemiologica, la formazione può essere erogata sia **in presenza** che in **FAD**,

a condizione che quest'ultima modalità permetta di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. In ogni caso, la formazione svolta deve essere coerente con quella prevista dal progetto formativo.

I progetti possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

Rimborso delle spese

Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il **costo delle ore** di lavoro rimodulate **destinate alla frequenza** di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione (FAQ n. 20): "sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di **crediti formativi universitari** nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l'accordo collettivo lo preveda".

Ambito di applicazione e domande

Non possono presentare istanza le **aziende partecipate al 100%** dallo **Stato** o da **Enti pubblici**, possono partecipare al bando tutti i datori di lavoro privati che hanno dipendenti e che applicano il CCNL.

Le imprese aggregate in un **contratto di rete** possono presentare istanza cumulativa in quanto nel contratto di rete due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Le domande possono esser inoltrate dal **consulente del lavoro**, previa delega rilasciata nelle forme semplificate di cui al DPR n. 445/2000.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali: differiti i termini decadenziali

Con il messaggio n. 2310 del 2021, l'INPS interviene riguardo il differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'Istituto, in particolare, si sofferma sulle modalità di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 in relazione alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Si rinvia poi ad una apposita circolare con cui verranno illustrate le modifiche apportate dalla richiamata legge n. 69/2021.

L'INPS, con il messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, fornisce alcune specifiche sul differimento dei **termini decadenziali** in materia di integrazione salariale connessa per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati **all'emergenza da COVID-19** in relazione alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Domande oggetto del differimento

Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di **cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali** di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Modelli "SR41" e "SR43" semplificati oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi

all'emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Tanto premesso, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all'azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.

Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda - e, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze. Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Nuovi Modelli "SR41" e "SR43" semplificati

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, come descritti al paragrafo 1.2, non avessero mai inviato i **modelli "SR41" e "SR43" semplificati**, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Con riferimento ai modelli "SR41" e "SR43" semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporre l'invio. Le Strutture

territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successiva comunicazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 16/06/2021, n. 2310

Lavoro e Previdenza

Ministero del lavoro

Premi di produttività: contratti depositati aggiornato al 15 giugno 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in data 16 giugno 2021 il Report sull'andamento dei premi di produttività, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato a seguito del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività. Il Report, con i dati aggiornati al 15 giugno 2021, è disponibile online e si compone di due parti: la prima fornisce l'indicazione del trend della misura e della sua diffusione territoriale; la seconda, invece, svolge il monitoraggio dei soli contratti attivi.

E' stato pubblicato sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Report sull'andamento dei premi di produttività, aggiornato al 15 marzo 2021, contenente i dati di deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali che il Ministero del Lavoro ha attivato a seguito del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Diffusione territoriale

Alla data del 15 marzo 2021, sono state compilate 63.426 dichiarazioni di conformità.

Nel dettaglio, 10.238 dichiarazioni di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di esse, 7.910 sono riferite a contratti aziendali e 2.328 a contratti territoriali.

Contratti attivi

Dei 10.328 contratti attivi, 8.161 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività?, 6.231 di redditività?, 4.799 di qualità?, mentre 1.169 prevedono un piano di partecipazione e 5.873 prevedono misure di welfare aziendale. Il valore annuo medio del premio risulta pari a 1.335,11 euro, di cui 1.608,07 euro riferiti a contratti aziendali e 4513,25 euro a contratti territoriali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, report 15/06/2021

Lavoro e Previdenza

Dall'ANPAL

Fondo nuove competenze: risorse esaurite al 13 maggio 2021

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo nuove competenze risultano esaurite alla data del 13 maggio 2021. Lo ha reso noto l'Anpal con un comunicato stampa diramato il 16 giugno 2021. Tuttavia, non appena il Fondo sarà stato rifinanziato con le risorse del Programma React-Eu, le istanze pervenute successivamente a tale data saranno esaminate in ordine cronologico.

Con un comunicato stampa reso noto il 16 giugno 2021, l'Anpal fa sapere che, sulla base del flusso di domande pervenute, le risorse assegnate al Fondo nuove competenze risultano totalmente impegnate alla data del 13 maggio con l'istanza pervenuta alle ore 18:29.

Le istanze pervenute successivamente saranno comunque esaminate in ordine cronologico per accedere ad un eventuale finanziamento solo a fronte di eventuali risparmi derivanti da rinunce o da rendicontazioni di importo inferiori rispetto a quanto riconosciuto in fase di ammissione.

L'Agenzia ricorda che è comunque previsto il rifinanziamento del Fondo a valere sulle risorse del Programma React-Eu. Le attività propedeutiche all'acquisizione delle risorse, pari ad un miliardo di euro, sono in via di finalizzazione.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Impatti sui conti pubblici

Bonus Transizione 4.0: parere negativo dell'Eurostat sulla cedibilità del credito

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Per l'Istituto di Statistica Europeo il credito d'imposta connesso agli investimenti in beni strumentali previsti dal Piano Transizione 4.0 non può essere ceduto a terzi. Per l'Eurostat il bonus deve essere inserito nei conti dello Stato tra le maggiori spese per l'intero importo del credito concesso poiché genera agevolazioni per investimenti che assumono la natura di sussidio. La cessione avrebbe, quindi, un forte impatto sui conti pubblici e richiederebbe una copertura finanziaria. Una vera e propria doccia fredda per le imprese, che rischia di frenare gli entusiasmi per questa agevolazione. Parere diverso, invece, per il superbonus 110% che, avendo caratteristiche differenti dai crediti d'imposta 4.0, viene considerato cedibile.

L'ufficio di statistica italiano (ISTAT), il 21 maggio, aveva chiesto un parere all'**Eurostat** (omologo di stampo Europeo) in merito alle modalità di registrazione nei conti nazionali di due provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese: il **superbonus 110%** e il **credito d'imposta** connesso al **Piano transizione 4.0**.

Il parere dell'Eurostat

La risposta dell'Eurostat non si è fatta attendere e confermando l'interpretazione dell'ISTAT, il tax credit connesso agli investimenti in beni previsti dal piano Transizione 4.0 deve essere inserito nei conti dello Stato tra le maggiori spese per l'intero importo del credito concesso poiché genera **agevolazioni per investimenti** che assumono la **natura di sussidio**.

Una conclusione che matura in considerazione della portata dei debiti fiscali che è possibile "compensare", con il credito riconosciuto, e che assorbe in potenza, la complessiva posizione debitoria del beneficiario. Nella formulazione del parere Eurostat appare a tratti però ancora incerto rispetto alla classificazione dei trasferimenti multipli di un credito fiscale; fattispecie, quest'ultima, non ancora disciplinata dalle regole del Sistema europeo dei conti (Sec 2010).

L'Istituto di Statistica Europeo, al contrario, si dimostra decisamente più puntuale e deciso sulla **non trasferibilità** del credito d'imposta originato nell'ambito del Piano di transizione 4.0 considerando le caratteristiche del tax credit, in questo caso, payable.

Eurostat, nelle sue conclusioni, afferma che il credito d'imposta relativo al piano transizione 4.0 "has features of the payable tax credit taking into account the unlimited use in time by a beneficiary and the possibility of offsetting other tax obligations, not necessarily linked to the underlying tax".

Corretta appare, quindi, anche la tanto criticata interpretazione della **Ragioneria dello Stato** che aveva considerato **non in linea** con la **normativa europea**

la proposta di cedere a terzi, tout court, i crediti 4.0.

Cedibilità del credito d'imposta Transizione 4.0: le ragioni del divieto

A seguito dello scoppio dell'emergenza Covid-19 i governi che si sono succeduti hanno promosso, a dismisura, l'utilizzo del tax credit. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a tal riguardo, una guida completa sull'utilizzo dell'agevolazione rispetto ai principali provvedimenti che via via si sono succeduti. In fase di conversione in legge del **decreto Sostegni** la Ragioneria dello Stato ha però, sul piano tecnico, **stroncato la possibilità di trasferibilità** "urbi et orbi" del credito maturato.

Lo stop, in un primo tempo, è dipeso dall'**entità del deficit** del nostro paese sottolineando gli "effetti rilevanti di finanza pubblica" di alcune misure presuntivamente "a costo zero". L'ISTAT successivamente ha aggiunto ulteriori perplessità, sui nuovi credit tax, legate alla loro conciliazione con le norme comunitarie e per questo ha formulato una richiesta a Eurostat, in forza del regolamento del Consiglio 479/2009, sulla corretta interpretazione delle regole contabili del Sec 2010. Secondo i richiamati principi contabili emanati dall'European System of Accounts (ESA 20.167 e 20.168), il tax credit 4.0 ceduto, de facto, secondo l'Istituto Europeo, diventa payable.

Nel **parere** dell'8 giugno 2021 si afferma, infatti, che qualora "the yearly apportioned amount of the tax credit is higher than the total fiscal debt in that particular year, the amount in excess cannot be claimed for reimbursement by government. It might however be carried forward to offset the fiscal debt in following years. The parameter of three/five equal instalment in fact defines the maximum amount to be used in a year but in practice it does not limit the use of the tax credit in time. Accordingly, the tax credit might reduce the total fiscal debts of a beneficiary for an unlimited number

of years until it is fully exhausted [...] Therefore, de facto, it has a nature of a payable tax credit [...] For all these reasons, Eurostat considers that the tax credit should be considered as a payable tax credit, as it would have the nature of a subsidy.”

I bonus 4.0 devono, secondo quanto contenuto nella nota, venire, quindi, classificati **come crediti d'imposta payable** e considerati, per lo Stato, come **spesa per l'intero importo** del credito concesso considerando che la rata riconosciuta nel corso dell'anno e non utilizzata, potrà essere recuperata nel periodo d'imposta successivo.

Una vera e propria doccia fredda che si riversa sulle numerose istanze di quanti auspicavano la trasferibilità del credito d'imposta per gli acquisti di beni strumentali, nell'ambito del piano Transizione 4.0, e che rischia di frenare gli entusiasmi su un provvedimento che, in ogni caso, resta particolarmente vantaggioso.

Il **superbonus 110%**, invece, parrebbe differenziarsi dai crediti d'imposta 4.0 essendo classificabile come **non payable**, in relazione al fatto che se l'importo riconosciuto nell'anno di riferimento non può essere utilizzato, non può essere richiesto a rimborso o riportato nell'anno successivo diventando, (ESA 20.167) “wastable”.

Spiragli e incertezze per il superbonus

Eurostat ritiene che il 110% sia però un **caso limite** e al credito non possa essere chiaramente assegnata una classificazione “non pagabile” o “pagabile”. La nota, in parola, afferma che dare la possibilità di trasferire il “Bonus 110% by an original beneficiary to third persons, including a multiple transfer, [...] is a borderline case and cannot be clearly assigned to either a non-payable or payable tax credit”.

Nel parere l'istituto di statistica europeo precisa che il tax credit derivante dal 110%, anche se può essere ceduto dai proprietari degli immobili oggetto di intervento alle imprese e alle banche, potrà essere ancora considerato come una riduzione fiscale per la quota detraibile nell'anno.

La registrazione dei crediti fiscali da superbonus nel debito pubblico può avvenire, proporzionalmente, in ciascun anno di fruizione, anche nel caso in cui il

credito sia **ceduto a fornitori o istituzioni finanziarie**. Il parere dell'Eurostat evidenzia, tuttavia, alcune esitazioni.

La **possibilità di trasferire** il credito ad altri soggetti, in buona sostanza, comporta che uno o più cessionari potranno reclamare la **quota di bonus non utilizzata** nell'anno “allungando la vita” della quota di agevolazione non fruibile da parte del contribuente.

L'istituto di Statistica Europeo afferma che: “it might also be argued that the possibility of transferring the tax credit to other beneficiaries brings a new element, which has to be taken into account in the assessment of the tax credit, as it might be considered that the tax credit (or the part not yet used) will be finally, in substance, not lost and will be claimed at the end by one or more transferees, mainly in the case of multiple transfers”.

La possibilità di trasferire il credito derivante dal 110% ad altri beneficiari introduce, pertanto, un “nuovo elemento” degno di riflessione. Le regole sulla **classificazione dei crediti fiscali** in ambito comunitario, ad oggi vigenti, sono state sviluppate nel 2010, e non affrontano, pertanto, casistiche “innovative” come il 110%.

L'Istituto Europeo di Statistica, palese nel parere, che intende introdurre, a tal proposito, una **guida metodologica specifica** che copra i casi di crediti d'imposta trasferibili e i crediti d'imposta riportabili per un periodo di tempo più lungo o illimitato.

Il parere esplicita che la trasferibilità dei “tax credits is a concept not developed in the ESA 2010 and no precise guidance on the treatment of such phenomenon in national accounts is at present provided. [...] Eurostat intends therefore to develop the issue of transferable tax credits with the view to include it in the forthcoming update of the MGDD.

Se, per adesso, sembra ancora a riparo la possibilità di cessione del credito per il 110%, l'Eurostat evidenzia che sono necessarie **ulteriori analisi e indagini specifiche**.

Si attendono, quindi, novità imminenti derivanti dall'aggiornamento del Manuale sul Disavanzo e sul Debito Pubblico (MGDD).

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

NextGenerationEU: raccolti 20 miliardi di euro

Nella sua prima operazione nell'ambito di NextGenerationEU, al fine di finanziare la ripresa dell'Europa dalla crisi del coronavirus e dalle sue conseguenze, la Commissione europea ha raccolto 20 miliardi di euro tramite un'obbligazione a 10 anni con scadenza il 4 luglio 2031. È andata quindi a buon fine la maggiore emissione di obbligazioni in Europa, considerata la più grande operazione istituzionale con un'unica tranche mai realizzata e con il maggiore importo reperito dall'UE in una singola operazione.

La Commissione europea con un comunicato stampa del 16 giugno 2021 informa che nella sua prima operazione nell'ambito di **NextGenerationEU**, al fine di finanziare la ripresa dell'Europa dalla crisi del coronavirus e dalle sue conseguenze ha raccolto **20 miliardi di euro** tramite **un'obbligazione a 10 anni con scadenza il 4 luglio 2031**.

È questa la maggiore emissione di **obbligazioni istituzionali** in Europa, della più grande operazione istituzionale con un'unica tranche mai realizzata e del maggiore importo reperito dall'UE in una singola operazione.

L'obbligazione ha avuto tale successo in quanto ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori in Europa e nel mondo, permettendo alla Commissione di ottenere condizioni di prezzo assai favorevoli, analogamente a quanto avvenuto con le precedenti emissioni nell'ambito del programma SURE.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato che "Oggi è davvero una giornata storica per l'Unione europea. Abbiamo condotto con successo la prima operazione di finanziamento per NextGenerationEU. Come Unione forte, stiamo reperendo fondi sui mercati insieme e investendo in una ripresa comune da questa crisi. Si tratta di un investimento nel nostro mercato unico e, ancora più importante, di un investimento nel futuro delle prossime generazioni dell'Europa, che devono affrontare le sfide della digitalizzazione e dei cambiamenti climatici. I fondi possono adesso cominciare ad affluire per contribuire a ridefinire il nostro continente affinché si possa costruire un'Europa più verde, più digitale e più resiliente. Visiterò ora ciascuno Stato membro in modo da osservare l'impatto di NextGenerationEU sul terreno."

Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato che "Oggi è stata posta

una

pietra miliare nell'attuazione di NextGenerationEU. Dopo aver gettato tutte le basi a tempo di record, abbiamo oggi condotto con successo la prima operazione di assunzione di prestiti nell'ambito del piano per la ripresa. È solo il primo passo di un lungo viaggio, che porterà oltre 800 miliardi di € a prezzi correnti all'economia dell'UE. NextGenerationEU è ormai una realtà ed è destinato a guidare la nostra ripresa collettiva dalla pandemia, instrandolo l'Europa verso un futuro verde, digitale e resiliente."

I fondi saranno utilizzati per i primi pagamenti nell'ambito di NextGenerationEU, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di vari programmi di bilancio dell'UE.

La Commissione prevede, entro la fine del 2021, di raccogliere circa **80 miliardi di euro** di obbligazioni, da integrare con i buoni dell'UE a breve termine, come previsto dal piano di finanziamento pubblicato nel giugno 2021.

L'importo preciso delle obbligazioni dell'UE e dei buoni dell'UE dipenderà dalle specifiche esigenze di finanziamento, e la Commissione riesaminerà in autunno la valutazione iniziale. La Commissione sarà così in grado di finanziare, nella seconda metà dell'anno, la totalità delle sovvenzioni e dei prestiti previsti per gli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, oltre a soddisfare le esigenze delle politiche dell'UE che beneficiano di finanziamenti a titolo di NextGenerationEU.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

Orizzonte Europa 2021-2022: in arrivo 14,7 miliardi di euro

La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro di Orizzonte Europa per il periodo 2021-2022, delineando gli obiettivi e i settori tematici specifici che riceveranno un finanziamento totale di 14,7 miliardi di euro. Il programma Orizzonte Europa garantisce progressi verso la neutralità climatica e la leadership digitale, infatti circa 5,8 miliardi di euro in totale, verranno investiti nella ricerca e nell'innovazione per sostenere il Green Deal europeo e l'impegno dell'Unione a rendere l'UE il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.

La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro di **Orizzonte Europa per il periodo 2021-2022**, delineando gli obiettivi e i settori tematici

specifici che riceveranno un finanziamento totale di **14,7 miliardi di euro**.

Gli obiettivi che si intende perseguire con questi investimenti sono:

- accelerare la **transizione verde e quella digitale** concorrendo a una ripresa sostenibile dalla pandemia di coronavirus;
- migliorare la **resilienza** dell'UE alle crisi future;
- **sostenere i ricercatori europei** con borse di studio, corsi di formazione e scambi;
- **costruire ecosistemi** dell'innovazione europei più connessi ed efficienti;
- dare vita a **infrastrutture** di ricerca di eccellenza;
- favorire la partecipazione in tutta Europa e in tutto il mondo, rafforzando al contempo lo Spazio europeo della ricerca.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva di Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato che "Il programma di lavoro di Orizzonte Europa sosterrà i ricercatori europei nello svolgimento di attività di ricerca e innovazione di alta qualità ed eccellenza a beneficio di tutti noi. Coprendo l'intero ciclo di ricerca e innovazione dal laboratorio al mercato, riunirà ricercatori e innovatori di tutto il mondo per affrontare insieme le sfide che ci troviamo ad affrontare oggi."

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato che "Con il 40 % del bilancio destinato ad rafforzare la sostenibilità in Europa, il programma di lavoro di Orizzonte Europa renderà il continente europeo più verde e più adatto alla trasformazione digitale. Orizzonte Europa è ora pienamente operativo: invito dunque i ricercatori e gli innovatori di tutta l'UE a rispondere agli inviti a presentare proposte e a trovare soluzioni che migliorino la nostra vita quotidiana."

Programma Orizzonte Europa

Il programma Orizzonte Europa garantisce progressi verso la neutralità climatica e la leadership digitale, infatti circa **5,8 miliardi di euro** in totale, verranno investiti nella ricerca e nell'innovazione per sostenere il Green Deal europeo e l'impegno dell'Unione a rendere l'UE il primo continente **climaticamente neutro** entro il 2050.

I fondi finanzieranno progetti che promuovano la scienza dei cambiamenti climatici e sviluppino soluzioni per la riduzione delle emissioni di gas serra e per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Fare dei prossimi dieci anni il decennio digitale europeo e gettare le basi per nuove imprese digitali in futuro sono obiettivi fondamentali del programma che assicureranno una crescita sostanziale degli investimenti in questo settore, permettendo, ad esempio, di

usufruire del pieno potenziale degli strumenti digitali, della ricerca e dell'innovazione basate sui dati nei settori dell'assistenza sanitaria, dei media, del patrimonio culturale e dell'economia creativa, dell'energia, della mobilità e della produzione alimentare, sostenendo la modernizzazione dei modelli industriali e promuovendo la leadership industriale.

In particolare, verranno stanziati circa **4 miliardi di euro** nel periodo 2021-2022, per lo sviluppo di tecnologie digitali di base.

Infine il programma di lavoro destinerà un totale di circa **1,9 miliardi di euro** di investimenti per rimediare ai danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus. In linea con NextGenerationEU, i finanziamenti contribuiranno a costruire un'Europa post-coronavirus non solo più verde e più digitale, ma anche più resiliente alle sfide attuali e future, incentrandosi anche in settori che mirano a modernizzare i sistemi sanitari e a contribuire alle capacità di ricerca, in modo particolare per quanto riguarda lo sviluppo di vaccini.

Cooperazione internazionale

L'Europa punta inoltre sulla **cooperazione internazionale nella ricerca e nell'innovazione** che è essenziale per affrontare le sfide globali e consentire all'Europa di accedere alle risorse, al know-how, all'eccellenza scientifica, alle catene di valore e ai mercati che si stanno sviluppando in altre parti del mondo.

Nel maggio 2021 la Commissione ha presentato il suo Approccio globale alla ricerca e all'innovazione, la strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia, con cui l'UE mira a fornire soluzioni e a favorire risposte globali alle sfide globali, sulla base del multilateralismo, dell'apertura e della reciprocità.

Il programma di lavoro di Orizzonte Europa per il periodo 2021-2022 comprende azioni specifiche volte a sostenere e a rafforzare la cooperazione attraverso iniziative multilaterali in settori quali:

- la biodiversità e la protezione del clima,
- le osservazioni ambientali,
- la ricerca oceanica,
- le questioni sanitarie mondiali.

Nel quadro del programma figurano anche azioni mirate con partner chiave al di fuori dell'UE, tra cui la prima ambiziosa e globale "**Iniziativa con l'Africa**".

La partecipazione di paesi terzi a Orizzonte Europa amplierà l'ambito geografico del programma nel suo complesso offrendo ulteriori opportunità di partecipazione a ricercatori, scienziati, imprese, istituzioni o altri istituti interessati, generalmente a condizioni analoghe a quelle degli Stati membri.

Prossime tappe

I primi inviti a presentare proposte saranno pubblicati sul portale finanziamenti e appalti della Commissione il **22 giugno**. Le giornate d'informazione di Orizzonte Europa, destinate ai potenziali proponenti, si svolgeranno **tra il 28 giugno e il 9 luglio**.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Con l'Avviso 09/21

Fondoprofessioni: nuovi finanziamenti per la formazione negli studi di avvocati e notai

Avvocati e notai possono contare sui finanziamenti stanziati da Fondoprofessioni, con l'Avviso 09/21, per la formazione dei propri dipendenti. Per spiegare questa importante opportunità il Fondo ha organizzato uno specifico webinar, dal titolo "La formazione continua in Area Legale", che si terrà venerdì 25 giugno 2021, dalle ore 14.30 alle ore 15.30. L'evento potrà essere seguito su Zoom e sulla pagina Facebook di Fondoprofessioni. I piani formativi potranno essere presentati dal 6 luglio 2021 al 30 luglio 2021, tramite gli Enti attuatori accreditati.

Con la pubblicazione dell'**Avviso 09/21** il Fondo interprofessionale per la formazione continua negli Studi professionali e nelle Aziende ha stanziato **200 mila euro** per il finanziamento di corsi pluriaziendali destinati al personale di **avvocati e notai**.

I piani formativi potranno essere presentati a **Fondoprofessioni** dal 6 luglio 2021 al 30 luglio 2021, tramite gli Enti attuatori accreditati.

Webinar "La formazione continua in Area Legale"

Per illustrare questa nuova opportunità Fondoprofessioni realizzerà un webinar dal titolo "La formazione continua in Area Legale", che potrà essere seguito su Zoom e sulla pagina Facebook del Fondo.

L'evento si terrà venerdì **25 giugno 2021**, dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Marco Natali, presidente di Fondoprofessioni, ha affermato che "La risposta alle esigenze delle categorie professionali è uno degli elementi peculiari del nostro Fondo, che negli ultimi due anni ha pubblicato cinque Avvisi settoriali/tematici, progettati a partire da specifiche analisi di contesto e di sviluppo settoriale". Tema che verrà trattato da Natali in apertura del webinar.

Tavola rotonda

A termine dell'intervento del presidente di Fondoprofessioni si terrà la Tavola rotonda sul tema della **formazione continua in area Legale**, alla quale prenderanno parte **Luigi Pansini**, segretario generale ANF, **Cristina Fussi**, vicepresidente ASLA, e **Giovanni Liotta**, presidente Federnotai.

Con il successivo intervento di **Franco Valente**, direttore di Fondoprofessioni, verrà, invece, presentato l'Avviso 09/21, in vista dell'apertura della fase di **presentazione dei piani formativi**.

Programma e accesso al webinar

[Clicca qui per consultare il programma](#)

[Clicca qui per registrarti al webinar](#)

[Clicca qui per la pagina Facebook del Fondo](#)

A cura della Redazione

Impresa

Via libera definitivo del Senato

Decreto Riaperture: dallo smart working semplificato al green pass. Cosa cambia

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Differimento al 31 dicembre 2021 per lo smart working semplificato nel settore privato. Modifiche alla disciplina del lavoro agile nella Pubblica amministrazione. Introduzione del Green pass. Proroga al 1° gennaio 2022 della decorrenza delle sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche. Conferma fino al 31 luglio 2021 per tutte le tipologie di associazioni private, le fondazioni e le società, comprese quelle cooperative e i consorzi, di svolgere le sedute dei rispettivi organi attraverso lo strumento della videoconferenza. Possibilità in zona gialla, dal 1° luglio 2021, di svolgere in presenza corsi di formazione pubblici e privati e riapertura di diverse attività. Sono alcune delle disposizioni del decreto Riaperture, approvato definitivamente dal Senato.

L'Aula del Senato, nella seduta del 16 giugno 2021, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge **del decreto Riaperture (D.L. n. 52/2021)**.

Nel provvedimento sono confluiti i testi del **D.L. 56/2021** (Proroga termini) e del **D.L. n. 65/2021** (Riaperture maggio), che vengono conseguentemente abrogati, con salvezza degli effetti prodotti medio tempore.

Le disposizioni spaziano in molteplici ambiti. Di seguito le principali.

Allentamento delle misure di contenimento

L'art. 1 definisce il progressivo allentamento delle misure restrittive per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19**. In particolare, viene previsto che:

- dal 1° maggio al 31 luglio 2021 trovano applicazione le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021;
- dal 26 aprile 2021 **cessa il divieto di spostamento** in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle **zone bianche e gialla**;
- dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni e Province autonome nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa ed ulteriori misure più restrittive si applicano anche nelle Regioni e Province autonome
 - individuate con ordinanza del Ministro della salute
 - nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- i Presidenti di Regione e Provincia autonoma possono applicare le **misure più restrittive** disposte per la **zona rossa** selettivamente in determinate province

o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività.

Spostamenti

All'art. 2 viene disposto che:

- gli **spostamenti** in entrata e in uscita dai territori collocati in **zona arancione o rossa** - oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione - sono consentiti anche ai soggetti muniti delle "**certificazioni verdi COVID-19**";
- nelle **zone bianche** non ci sono più limitazioni tranne il **divieto di assembramento**, l'obbligo di distanziamento interpersonale, l'uso obbligatorio della **mascherina all'aperto** quando non si può mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici;
- dal **21 giugno 2021**, per le Regioni in **zona gialla**, viene **abolito il coprifuoco** (già non viene applicato nelle zone bianche).

Attività in presenza

A partire dal **1° luglio 2021**, in **zona gialla**:

- sarà nuovamente possibile svolgere in presenza **corsi di formazione pubblici e privati**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (art. 3-bis);
- si potrà tenere **convegni e congressi**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (art. 4-bis);
- sarà consentita la presenza di **pubblico anche al chiuso ad eventi e competizioni sportivi** diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli

spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso). Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal CTS. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico (art. 5, comma 2-bis);

- potranno riaprire le **piscine** e i **centri natatori** anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (articolo 6, comma 1-bis);

- potranno riaprire i **centri benessere** in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (articolo 6, comma 3-bis);

- sarà possibile svolgere **convegni e congressi**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (articolo 7, comma 3);

- potranno riaprire i **centri termali**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (art. 8, comma 1). Rimane consentita in ogni caso l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche;

- saranno di nuovo possibili tutte le attività dei **centri culturali**, dei centri sociali e ricreativi e dei **circoli associativi del Terzo settore**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (articolo 8-bis, comma 1);

- potranno riaprire al pubblico le **sale giochi**, sale scommesse, sale **bingo e casinò**. Le attività potranno essere svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (art. 8-ter).

Green pass

L'art. 9 introduce il Green pass italiano (**certificato verde**), necessario per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa ma anche per entrare nelle case di riposo (Rsa) e partecipare a **feste, eventi e fiere**.

Il certificato verde è un documento che certifica:

- l'avvenuta **vaccinazione** contro Covid-19. In tal caso, ha **validità 9 mesi** dal completamento del ciclo

vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in **formato cartaceo o digitale**, dalla struttura sanitaria o dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Il green pass è rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità a partire da 15 giorni dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio;

- la **guarigione dall'infezione** da Covid-19. In tal caso, il green pass ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai **medici di medicina generale** e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;

- l'esito negativo di un **test molecolare o antigenico** per la ricerca del Covid-19. In tal caso, la certificazione ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle **strutture sanitarie pubbliche**, da quelle **private autorizzate o accreditate** e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le predette disposizioni sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee che abiliteranno, ai fini dell'applicazione delle norme europee sui certificati verdi, l'attivazione della **Piattaforma nazionale-DGC**.

L'alterazione o la **falsificazione** del green pass costituiscono **illeciti penali**, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti (art. 13, comma 2).

Leggi anche [Green pass Covid con dubbi per la privacy](#)

Assemblee di associazioni e fondazioni

Ai sensi dell'art. 11, viene consentita **fino 31 luglio 2021** la possibilità prevista dall'art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) di svolgere mediante **videoconferenze** le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, incluse quelle non riconosciute, delle fondazioni nonché delle società, comprese le cooperative e i consorzi, anche quando tale possibilità non sia contemplata dai relativi statuti (Allegato 1, punto 6).

Sorveglianza sanitaria

Viene confermato fino al 31 luglio 2021 l'obbligo,

previsto dall'art. 83 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), per i datori di lavoro pubblici e privati di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (Allegato 1, punto 23).

Per i datori di lavoro non tenuti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 alla nomina di un medico competente, ferma restando la possibilità di procedere a tale nomina per il periodo emergenziale, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai **servizi territoriali dell'INAIL** che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

La tariffa dovuta all'INAIL per singola prestazione effettuata - come stabilito dal decreto interministeriale del 23 luglio 2020 - è fissata in 50,85 euro.

Proroga dello smart working semplificato

L'art. 11 (Allegato 1, punto 24) rinvia **fino al 31 dicembre 2021** le disposizioni in materia di lavoro agile semplificato (di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020), che prevedono:

- la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in **assenza degli accordi individuali** previsti;
- l'obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sottoscrizione contratti bancari

Sono estese fino al 31 luglio 2021 le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) e agli articoli 33 e 34 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati.

In particolare, a seguito dalla proroga disposta dall'art. 11:

- i contratti bancari con la **clientela al dettaglio** (decreto Liquidità) e i contratti assicurativi e finanziari (decreto legge 34/2020), **conclusi fino al 31 luglio 2021**, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l'efficacia della scrittura privata anche se il cliente

esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio **indirizzo di posta elettronica non certificata** o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità (Allegato 1, punti 15 e 21);

- i contratti relativi al servizio di collocamento dei **buoni postali fruttiferi postali dematerializzati**, fino al 31 luglio 2021 possono essere stipulati **anche mediante telefonia vocale** in deroga all'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 144/2001 (concernente i servizi di bancoposta), previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente (Allegato 1, punto 22).

Lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni

L'art. 11-bis, che riproduce il contenuto dell'art. 1 del D.L. 56/2021, modifica l'art. 263, commi 1 e 2 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), disponendo la proroga del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, **senza il limite** del rispetto della **percentuale minima del 50%**.

In particolare, viene stabilito, che fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020), le Pubbliche Amministrazioni organizzano il lavoro dei dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile in modalità semplificata (di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), D.L. n. 18/2020), a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 263, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020).

Viene, inoltre, modificato l'art. 14, comma 1, della legge n. 124/2015, relativo alla promozione della **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro** nelle amministrazioni pubbliche, stabilendo che:

- le amministrazioni pubbliche, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali non soltanto

per l'attuazione del telelavoro ma anche per l'attuazione del lavoro agile;

- entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il **Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)**, che individua, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che **almeno il 15% dei dipendenti** possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.

Validità di documenti di riconoscimento

L'art. 11-ter interviene sull'art. 104 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), prolungando **fino al 30 settembre 2021** la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (rimane invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio).

Viene, inoltre, differita fino al 31 luglio 2021 la validità dei **permessi di soggiorno** di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data. Nelle more di tale scadenza, è possibile per gli interessati presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli e gli uffici competenti effettuano progressivamente la trattazione dei relativi procedimenti.

Golden power

L'art. 11-quinquies **estende di 6 mesi** il regime temporaneo per l'esercizio del golden power.

In particolare, viene differita dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 la data entro la quale sarà operativo l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'acquisto, a qualsiasi titolo, di **partecipazioni in aziende** che operano in **settori strategici** da parte di soggetti esteri, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto).

Leggi anche Golden power: imprese strategiche protette contro le scalate ostili per tutto il 2021

Esami di abilitazione per consulente del lavoro

Con l'art. 11-septies - che interviene sull'art. 6, comma 8, primo periodo, del D.L. n. 183/2020 - si proroga **fino al 31 dicembre 2021** le **modalità semplificate** per lo svolgimento degli esami di abilitazione per i Consulenti del Lavoro, oltre che gli esperti di radio-protezione ed i medici autorizzati. Ciò significa che

anche per la sessione 2021 degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro vi sarà la sola prova orale da remoto.

Adeguamento antincendio

L'art. 11-duodecies differisce al 7 ottobre 2021 il termine, scaduto il 7 ottobre 2020, per l'adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (**campeggi, villaggi turistici**, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, alle prescrizioni contemplate dall'art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del D.M. Interno 28 febbraio 2014.

Interventi edilizi provvisori

Con l'art. 11-terdecies, che riproduce il contenuto dell'art. 10 del D.L. 56/2021, si consente fino al 31 dicembre 2021 il **regime autorizzatorio semplificato** previsto dall'art. 264 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), in deroga alle procedure previste dal D.P.R. n. 380/2000, per l'esecuzione di piccoli interventi edilizi provvisori (**capanni per il ricovero di lettini** e per il **deposito di ombrelloni**, divisori in plexiglass), da rimuovere con la fine dello stato di emergenza, necessari per assicurare il **distanziamento sociale** in luoghi all'aperto, come le **spiagge**, le **piscine** e i parchi.

Tale procedura semplificata prevede che per l'avvio dei lavori è sufficiente una comunicazione all'amministrazione comunale (**CILA**, art. 6-bis del TUE di cui al D.P.R. n. 380/2001), **asseverata da un tecnico abilitato**, corredata da una dichiarazione del soggetto interessato all'intervento edilizio (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), attestante che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza da Covid 19 ed una dichiarazione del soggetto interessato.

Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

L'art. 11-sexiesdecies proroga, per l'anno 2021, al 1° gennaio 2022 la decorrenza delle **sanzioni** previste per l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge n. 124/2017.

Si ricorda che associazioni e imprese hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni relative a **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti** (in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

I soggetti interessati all'adempimento sono:

- le **associazioni**, le **fondazioni** e le **Onlus**, nonché le **cooperative sociali** che svolgono attività a favore degli stranieri (di cui al D.Lgs n.286/1998). Tali

soggetti agli obblighi di trasparenza pubblicando le informazioni relative alle erogazioni pubbliche, ricevute nell'esercizio finanziario precedente, sul proprio sito internet o analogo portale digitale, entro il 30 giugno di ogni anno;

- le **imprese**. In tal caso, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa - ex art. 2195 del codice civile - hanno l'obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti nella **nota integrativa del bilancio di esercizio** e in quella dell'eventuale bilancio consolidato (i tempi di pubblicazione seguono quelli di approvazione dei bilanci annuali), mentre le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile e quelli che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) hanno l'obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali

digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli obblighi di pubblicazione **sono esclusi** nel caso in cui l'importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario nel periodo considerato sia **inferiore a 10.000 euro** (tale limite va inteso in senso cumulativo e non è riferito alle singole erogazioni).

La **violazione** comporta una **sanzione amministrativa** pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l'Amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, l'Amministrazione vigilante o competente per materia.

Impresa

Per scaricare il certificato

Green pass Covid: in arrivo la piattaforma web

E' in arrivo la piattaforma per scaricare il green pass italiano Covid-19. Quello europeo sarà disponibile dal primo luglio. Lo scopo del certificato Covid digitale UE è di agevolare la libera circolazione all'interno dell'UE in condizioni di sicurezza durante la pandemia di Covid-19.

“Presto potrai ottenere la tua Certificazione emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute”, con questo messaggio è **online la piattaforma Digital Green Certificate**, all'indirizzo <https://www.dgc.gov.it>, dove gli italiani potranno scaricare il **green pass**.

Lo scopo del certificato COVID digitale UE è di agevolare la libera circolazione all'interno dell'UE in condizioni di sicurezza durante la pandemia di COVID-19. Tutti gli europei hanno il diritto di muoversi liberamente, anche senza certificato, ma quest'ultimo faciliterà gli spostamenti, esentando chi ne è in possesso da restrizioni come la quarantena.

In sostanza, il certificato COVID digitale UE:

- sarà prova di vaccinazione, test o guarigione dalla COVID-19;
- sarà gratuito e disponibile in tutte le lingue dell'UE;
- sarà disponibile in formato digitale e cartaceo;
- sarà sicuro, con un codice QR firmato elettronicamente.

In Italia DGC è la **piattaforma digitale** che è stata progettata, implementata e gestita da Sogei per conto del ministero della Salute, a mettere a disposizione degli interessati le certificazioni, attraverso queste modalità:

- l'accesso all'indirizzo <http://www.dgc.gov.it>, sia con identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
- il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
- il portale Tessera Sanitaria, tramite gli operatori sanitari autorizzati: medici di base, farmacisti e pediatri;
- l'App Immuni;
- l'App IO, che allo stato attuale ha ricevuto lo stop dal Garante della privacy e sarà quindi utilizzato quando avrà superato le criticità rilevate.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.